



Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE



4/2020

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz,

Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto,

Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas,

Stefano Finocchiaro, Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia,

Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali, Stefano Zirulia

EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio,

Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile,

Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardón, David Brunelli,

Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo,

Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali,

Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Massimo Ceresa Gastaldo,

Mario Chiavario, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli,

Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie,

Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini,

Jacobo Dopico Gomez Aller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista,

Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari,

Novella Galantini, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra,

Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso,

Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascurain Sánchez,

Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino,

Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo,

Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies,

Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri,

Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico,

Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo,

Renzo Orlandi, Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot,

Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Paolo Pisa, Oreste Pollicino,

Domenico Pulitanò, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Mario Romano,

Maria Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggieri, Francesca Ruggieri,

Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella,

Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, Antonio

Vallini, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Costantino Visconti, Javier Willenmann von Bernath,

Francesco Zacchè

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2020 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

POLITICA CRIMINALE, PRINCIPI E DIRITTI	Il penale tra teoria e politica	1
<i>POLÍTICA CRIMINAL, PRINCIPIOS Y DERECHOS</i>	<i>El derecho penal entre teoría y política</i> <i>Criminal Law Between Theory and Politics</i> Domenico Pulitanò	
<i>PRINCIPLES, RIGHTS AND CRIMINAL POLICY</i>	Interpretazione convenzionalmente conforme e bilanciamento. Un'appendice	20
	<i>Interpretación convencionalmente conforme y ponderación. Un apéndice</i> <i>ECHR Driven Interpretation and Balance. An Appendix</i> Alessandro Tesauro	
	Prospettive di criminalizzazione delle terapie di conversione sessuale	33
	<i>Perspectivas de criminalización de las terapias de conversión sexual</i> <i>Criminalisation Perspectives About Sex Conversion Treatments</i> Elisa Scaroina	
	Diffamazione a mezzo stampa e libertà di espressione nell'orizzonte della tutela integrata dei diritti fondamentali	56
	<i>Difamación por medio de la prensa y libertad de expresión en el contexto de la tutela integrada de los derechos fundamentales</i> <i>Defamation Through the Press and Freedom of Expression in a Framework of Integrated Protection of Fundamental Rights</i> Laura Tomasi	
GIUSTIZIA PENALE E NUOVE TECNOLOGIE	Intelligenza artificiale, giustizia penale, controllo umano significativo	75
<i>JUSTICIA PENAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS</i>	<i>Inteligencia artificial, justicia penal, control humano significativo</i> <i>Artificial Intelligence, Criminal Justice, Meaningful Human Control</i> Giulio Ubertis	
<i>CRIMINAL JUSTICE AND NEW TECHNOLOGIES</i>		

<p>REATI DEI COLLETTI BIANCHI E DIRITTO PENALE D'IMPRESA</p> <p><i>DELITOS DE CUELLO Y CORBATA Y DERECHO PENAL DE LAS EMPRESAS</i></p> <p><i>WHITE-COLLAR CRIME AND CORPORATE CRIMINAL LAW</i></p>	<p>La misura giudiziaria della corruzione: il terzo livello dell'effettività penale</p> <p><i>La medición judicial de la corrupción: el tercer nivel de eficacia penal</i></p> <p><i>Judicial Measurement of Corruption: the Criminal Law Effectiveness Third Level</i></p> <p>Elena Ammannato</p>	<p>90</p>
<p><i>WHITE-COLLAR CRIME AND CORPORATE CRIMINAL LAW</i></p>	<p>L'ente nel doppio binario punitivo. Note sulla configurazione meta-individuale dei doppi binari sanzionatori</p> <p><i>La persona jurídica en el sistema sancionatorio de doble vía. Notas sobre la configuración metaindividual de los sistemas sancionatorios de doble vía</i></p> <p><i>Corporations and 'Double-Track Punishment Systems'. Notes on Meta-Individual Structure of Double-Track Sanctioning</i></p> <p>Andrea Francesco Tripodi</p>	<p>118</p>
<p>RIFORME IN DISCUSSIONE</p> <p><i>REFORMAS EN DISCUSIÓN</i></p> <p><i>REFORMS UNDER DISCUSSION</i></p>	<p>Gli obblighi antiriciclaggio degli operatori in moneta virtuale: verso l'autocertificazione per gli utenti della blockchain?</p> <p><i>Las obligaciones de los operadores de criptomonedas en contra del lavado de activos: ¿hacia la autocertificación para los usuarios de blockchain?</i></p> <p><i>The Anti-Money Laundering Obligations of Virtual Currency Operators: Towards Self-Certification for Blockchain Users?</i></p> <p>Gaspare Jucan Sicignano</p>	<p>146</p>
<p>RIFORME IN DISCUSSIONE</p> <p><i>REFORMAS EN DISCUSIÓN</i></p> <p><i>REFORMS UNDER DISCUSSION</i></p>	<p>La riforma dei reati a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare. Appunti sul d.d.l. 2427</p> <p><i>La reforma de los delitos contra la salud pública y la seguridad alimentaria. Observaciones respecto del D.D.L. 2327</i></p> <p><i>The Reform of Public Health and Food Safety Offences. Notes on d.d.l. 2427</i></p> <p>Donato Castronuovo</p>	<p>165</p>

NOTE A SENTENZA	«Tempi moderni» e Manovre speculative su merci: quale spazio applicativo per l'art. 501 bis c.p.?	185
COMENTARIO DE SENTENCIA	«Tiempos modernos» y Maniobras especulativas sobre bienes: ¿Cuál es el espacio de aplicación del art. 501 bis c.p.?	
CASES AND COMMENTS	«Modern Times» and Speculative Manoeuvres on Goods: Which is the Area of Application of Art. 501 bis c.p.?	
	Francesca Brembati	
	L'errore sulla legittima difesa e l'eccesso colposo: osservazioni a margine di un 'caso da manuale'	208
	<i>El error en la legítima defensa y el exceso culposo: observaciones sobre un "caso de manual"</i>	
	<i>Excessive and Mistaken Self-Defense: Observations on a Real-Life 'Textbook Example'</i>	
	Marco Mossa Verre	

NOTE A SENTENZA

COMENTARIO DE SENTENCIA

CASES AND COMMENTS

- 185 **«Tempi moderni» e Manovre speculative su merci: quale spazio applicativo per l'art. 501 bis c.p.?**
«Tiempos modernos» y Maniobras especulativas sobre bienes: ¿Cuál es el espacio de aplicación del art. 501 bis c.p.?
«Modern Times» and Speculative Manoeuvres on Goods: Which is the Area of Application of Art. 501 bis c.p.?
Francesca Brembati
- 208 **L'errore sulla legittima difesa e l'eccesso colposo: osservazioni a margine di un 'caso da manuale'**
El error en la legítima defensa y el exceso culposo: observaciones sobre un "caso de manual"
Excessive and Mistaken Self-Defense: Observations on a Real-Life 'Textbook Example'
Marco Mossa Verre

«*Tempi moderni*» e *Manovre speculative su merci*: quale spazio applicativo per l'art. 501 bis c.p.?

«*Tiempos modernos*» y *Maniobras especulativas sobre bienes*: ¿*Cuàl es el espacio de aplicación del art. 501 bis c.p.*?

«*Modern times*» and *Speculative Manoeuvres on Goods*: *which Is the Area of Application of art. 501 bis c.p.*?

FRANCESCA BREMBATI

Dottoranda presso l'Università degli Studi della Tuscia
 f.brembatì@unitus.it

TUTELA DEL CONSUMATORE

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

CONSUMER PROTECTION

ABSTRACTS

L'inatteso incontro tra libero mercato, esigenze di tutela al tempo del Covid-19 e l'art. 501 bis c.p. offre un'occasione per sondare lo stato di salute di una norma già da tempo criticata per esser "nata vecchia". In questo contesto, il presente lavoro si propone di indagare gli odierni residui spazi applicativi del reato di *Manovre speculative su merci* e, in particolare, quale possa (rectius, dovrebbe) essere l'effettiva fisionomia di una *manovra speculativa* penalmente rilevante. Invero, benché al momento della sua genesi, l'art. 501 bis c.p. rappresentasse la norma demandata al contrasto delle forme di rincaro disapprovate dall'ordinamento, l'odierno panorama normativo, ben più ricco di variegate fattispecie *extra-penalistiche*, offre all'interprete contemporaneo un quadro giuridico ricco di spunti per una proficua rilettura della fattispecie.

El inesperado encuentro entre el libre mercado, las necesidades de protección en la época del Covid-19, y el artículo 501 bis del Código Penal, ofrece una oportunidad para sondear el estado de salud de una norma que, desde hace tiempo, ha sido criticada por "nacer vieja". En este contexto, el propósito del presente trabajo es investigar el área de aplicación del delito de '*Maniobras especulativas sobre bienes*' y, en particular, lo que debería ser la correcta fisonomía de una maniobra especulativa criminalmente relevante. En efecto, aunque en el momento de su génesis, el art. 501 bis del Código Penal representaba la única regla establecida para combatir las formas ilícitas de inflación, el actual panorama regulatorio, mucho más rico en leyes extra-penales, ofrece al intérprete contemporáneo un marco jurídico que permite una efectiva relectura de la norma penal en cuestión.

The unexpected crossing between free market, protection needs at the time of Covid-19 pandemic and art. 501 bis c.p. provides an opportunity to sound out the 'state of health' of this offence, which has been for a long time pointed out for being "born old". In this context, the purposes of this work are to investigate the residual space of application of the crime '*Speculative manoeuvres on goods*' and, more specifically, to define what is meant by "criminal speculative maneuver". Infact, although at the time of its genesis, art. 501 bis c.p. constituted the unique law provision addressing the issue of the illicit price increases, currently, the regulatory landscape is much richer of non-criminal legal rules and offers to the interpreter a rich legal framework allowing an effective reinterpretation of art. 501 bis c.p.

SOMMARIO

1. Le due ordinanze oggetto di commento. – 1.1 L'ordinanza di convalida del G.I.P. di Salerno. – 1.2. L'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce. – 1.2.1. La vicenda oggetto di procedimento. – 1.2.2. Ricostruzioni e sillogismi del Tribunale del riesame di Lecce. – 1.2.3. Rincarare e tutela dei consumatori: lo sguardo del Tribunale di Lecce sulla disciplina delle cc.dd. pratiche commerciali scorrette del Codice del consumo. – 2. Oltre le pronunce, brevi riflessioni sul delitto di Manovre speculative su merci. – 2.1. Il disvalore della condotta di "manovre speculative". – 2.2. La concreta pericolosità delle manovre speculative. – 2.3. Una rilettura delle manovre speculative nella prospettiva della sua efficacia eziologica rispetto al pericolo di rincaro sul mercato interno. – 3. Conclusione intermedia: l'irrelevanza penale delle condotte di rincaro delle mascherine oggetto dei procedimenti in commento. – 4. L'Ordinanza n. 11 del 26 aprile 2020 e il prezzo contingentato: è davvero applicabile l'art. 650 c.p.? – 5. Sulla rilevanza amministrativa delle condotte contestate. – 6. Conclusioni.

1. Le due ordinanze oggetto di commento.

1.1. L'ordinanza di convalida del G.I.P. di Salerno.

Dopo un lungo letargo, il reato di *Manovre speculative su merci* di cui all'art. 501 *bis* c.p. torna all'attenzione delle c.d. agenzie del controllo sociale formale¹ intente ad arginare le speculazioni sui prodotti para-farmaceutici enormemente richiesti in ragione della pandemia da COVID-19.

Il panorama giurisprudenziale, allo stato, è tutt'altro che univoco. Emergono, infatti, ordinanze di segno opposto: per un verso, il G.I.P. di Salerno convalida ed emette il decreto di sequestro preventivo di poco più di 200 mascherine protettive, ritenendo integrato il *fumus* della fattispecie «in quanto il rivenditore metteva su mercato prodotti [di prima necessità] ad un prezzo pari al triplo ovvero al quadruplo del prezzo di acquisto [...] si da evidenziarsi una chiara speculazione»². Per altro verso, il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame, accoglie il ricorso proposto dalla persona sottoposta alle indagini, annullando il provvedimento di sequestro probatorio disposto dal Pubblico ministero di 1.997 mascherine poiché «allo stato attuale della normativa, la vendita a prezzi ingiustificati di mascherine, disinfettanti, guanti e altri beni di prima necessità legati all'emergenza Coronavirus non integra, se non in ipotesi di manovre speculative realizzate su larga scala, l'illecito penale di cui all'art. 501 *bis* c.p.»³.

Le contestazioni rappresentano una significativa occasione per verificare lo stato di salute di una norma che sembrava destinata all'oblio, per indagare quali siano gli spazi applicativi che le residuano e, di converso, per chiarire quali siano i margini di rilevanza penale o amministrativa della condotta di rincaro delle mascherine protettive al tempo del c.d. COVID-19. Nel corso di un'operazione di controllo operata dagli agenti della Guardia di Finanza di Salerno, venivano rinvenute, presso la società della persona sottoposta alle indagini, 227 mascherine facciali oggetto, secondo la ricostruzione dell'Accusa, di una *manovra speculativa*.

Invero, le mascherine protettive venivano acquistate, a seconda dei modelli, a 1,00 e a 3,00 euro e rivendute, rispettivamente, a 5,00 e a 10,00 euro e, sulla scorta del rincaro operato dal commerciante, il Pubblico Ministero contestava il reato di cui all'art. 501 *bis* c.p., avanzando al G.I.P. una richiesta di convalida con contestuale emissione del decreto di sequestro preventivo dei suddetti dispositivi di protezione facciale.

Il G.I.P., chiamato a pronunciarsi, ritiene di condividere la ricostruzione prospettata dall'Accusa poiché: «ai fini della sussistenza del reato di manovre speculative su merci, può integrare in astratto una manovra speculativa anche l'aumento ingiustificato dei prezzi causato da un singolo commerciante, che approfitti di particolari contingenze del mercato»¹.

Stante tale premessa, il rincaro «del triplo ovvero del quadruplo del prezzo di acquisto» viene pacificamente ricondotto nell'alveo della locuzione '*manovre speculative*' e la pandemia da COVID-19 nelle '*particolari contingenze del mercato*'.

¹ Il G.I.P. cita a sua volta Cass. pen., sez. VI, 15 maggio 1989 n. 14534, in *De Jure*.

A parere del G.I.P., tale peculiare contesto «può influenzare i comportamenti degli altri operatori del settore; invero, a fronte di una enorme domanda nazionale ed internazionale di mascherine protettive, anche la singola speculazione è oggi in grado di determinare un rincaro dei prezzi generalizzato o, comunque, diffuso»² e, interpretando come «mercato interno» anche il «mercato locale», il comportamento risulta idoneo *in astratto* a integrare un pericolo per la situazione economica generale. Infatti, in punto di *offesa*, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Lecce, il G.I.P. di Salerno ritiene che «la fattispecie sanzion[i] un evento di pericolo astratto»³.

Nella parte finale dell'ordinanza, il giudicante evidenzia che «la propugnata applicazione della norma appare fedele alla sua genesi, posto che l'art. 501 bis c.p. fu introdotto proprio in un momento di particolare difficoltà [in cui] il legislatore intervenne a tutela dei consumatori» e l'allora «momento congiunturale» appare «assolutamente sovrapponibile a quello attuale»⁴.

Lo *scopo della norma* assurge, in questo passaggio argomentativo, a criterio confermativo del corretto svolgimento del c.d. procedimento di sussunzione: poiché i contesti storici sono *assimilabili*, allora l'applicazione della norma al caso concreto risulta *fedele* alla sua *ratio*.

Si tratta, invero, di un percorso non inedito e già, autorevolmente, criticato per la sua estensività applicativa, la cui distorsione porta a «capovolge[re] l'originaria funzione limitativa del bene giuridico, assorbito nello scopo della norma incriminatrice [con conseguente] ricostruzione [della norma] sulla base degli scopi [e non] della lettera della legge»⁵.

Di qui, alla luce della ricostruzione 'a maglie larghe' degli elementi della fattispecie operata dall'ordinanza, sorge il dubbio che nell'intento di valorizzare un'interpretazione c.d. *teleologica*, il G.I.P. abbia finito per 'capovolgere' *scopo* e *interesse tutelato*⁶.

La conclusione a cui giunge il G.I.P., come anticipato, è agli antipodi rispetto alla successiva pronuncia oggetto di questa analisi: il *fumus* del fatto risulta accertato e, conseguentemente, *ex art. 321 c.p.p.*, il sequestro preventivo viene convalidato.

1.2. *L'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce.*

1.2.1. *La vicenda oggetto di procedimento.*

Il fatto è molto simile: il 4 aprile 2020, nel corso di un'attività di controllo presso la sede di una società cooperativa sanitaria di Lecce, gli agenti della Guardia di Finanza del luogo rilevavano che le mascherine esposte per la vendita erano state acquistate a 1,22 euro l'una⁷ per poi esser rivendute a 5,00 euro l'una⁸; praticando, quindi, un rincaro del 410 %.

A seguito di ulteriori controlli, si osservava che il medesimo prodotto, sia per caratteristiche tecniche, che per origine produttiva, veniva commercializzato da altre farmacie e para-farmacie di Lecce e dei comuni limitrofi a un prezzo compreso tra 1,80 euro 2,20 euro.

Stante (i.) l'elevato margine di guadagno derivante dal rincaro di oltre 400% operato dalla persona sottoposta alle indagini, (ii.) le particolari contingenze del mercato travolto dall'elevata domanda improvvisa dei presidi protettivi necessari per limitare il rischio di contagio da COVID-19, nonché (iii.) il prezzo di vendita praticato dagli altri esercenti della zona, la polizia giudiziaria ipotizzava la realizzazione del reato di cui all'art. 501 bis co. 1 c.p. e procedeva alla contestazione e al contestuale sequestro previsto dal terzo comma del medesimo articolo.

Sudette argomentazioni venivano condivise dal Pubblico Ministero, il quale, ai sensi dell'art. 355 co. 2 c.p.p., convalidava il sequestro probatorio.

² Trib Salerno, uff. G.I.P., ord. 2 aprile 2020, cit., 2.

³ *Ibidem*.

⁴ *Ibidem*.

⁵ Pur non potendo, in questa sede, approfondire il discorso, valgono per tutti le considerazioni di MARINUCCI e DOLCINI (2001), p. 437 in cui gli AA. evidenziano le conseguenze distorsive dell'applicazione della c.d. concezione metodologica del bene giuridico (paradigma di *Honig*) al procedimento di interpretazione della fattispecie.

⁶ Sul «ripudio del giudice penale di scopo», ossia il ripudio di «una relazione in cui il giudice attribuisce alla legge i significati che ne ricava dalla Costituzione. Ma questo è il frutto cattivo dell'interpretazione conforme. In questo modo infatti si realizza un cambio di paradigma nei rapporti tra legge e giudice e l'interpretazione finisce per trascinare nell'analogia juris. Si evoca la conformità a Costituzione per compiere tuttavia uno stravolgimento della Costituzione, che esige l'esatto contrario, consapevole che l'autonomia e l'indipendenza della magistratura si basano sulla soggezione del giudice soltanto alla legge, come sancisce l'art. 101 secondo comma Cost.» per tutti, SOTIS (2017a), p. 14.

⁷ IVA inclusa.

⁸ Sempre IVA inclusa.

La difesa, lamentando l'illegittimità del provvedimento, proponeva riesame ex artt. 257 e 324 c.p.p. deducendo un errore nel calcolo della percentuale di rincaro sul prezzo e, sotto il profilo dell'offensività, l'irrisorio e insignificante numero di mascherine oggetto di vendita inidoneo a determinare «la rarefazione o il rincaro sul mercato interno» richiesto dall'art. 501 bis c.p.

1.2.2. Ricostruzioni e sillogismi del Tribunale del riesame di Lecce.

Seppur limitandosi ad accertare la sola astratta configurabilità del reato ipotizzato⁹, l'ordinanza oggetto di commento si distingue *ictu oculi* per una ambiziosa e articolata disamina del delitto, sia sotto il profilo della genesi storica, sia con riguardo agli elementi della fattispecie.

Introdotta nel 1976, tre anni dopo la prima crisi energetica, il reato di *Manovre speculative su merci* come noto ha una genesi «tipicamente emergenziale»¹⁰ rispondendo alla (allora contingente) esigenza di arginare i fenomeni di accaparramento di beni di largo consumo che, all'epoca, ne provocarono «notevolissime difficoltà di approvvigionamento [anche in ragione] del repentino e sensibile aumento del prezzo del greggio e dei suoi derivati»¹¹. Proprio la natura dell'illecito in commento ne ha determinato un'applicazione connotata da un andamento carsico: il delitto riaffiora, a intervallo con lunghi periodi di oblio, «in situazioni e momenti storici di grande difficoltà economica e sociale, in cui si assiste al drastico ridimensionamento dell'offerta sul mercato di tutti o di alcuni beni di prima necessità»¹².

Sulla scorta del *Capo* codicistico¹³ in cui è inserita la norma, il Tribunale aderisce pienamente alla ricostruzione del bene giuridico tutelato in termini di «economia pubblica», ossia coincidente con gli «interessi economici facenti capo ad una collettività di consumatori»¹⁴.

Con riferimento al soggetto attivo, il reato può esser commesso da «chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale». Come evidenziato dallo stesso relatore, la dottrina ha abbracciato diverse interpretazioni in relazione all'ascrizione dell'illecito nei cc.dd. *reati propri* ovvero in quelli *comuni*¹⁵.

Ai fini del caso oggetto di giudizio, la soluzione non sposta il problema. Sia che si concluda a favore dell'orientamento maggiormente restrittivo – secondo il quale si tratterebbe di un reato esclusivo del *produttore* o del *commerciante*¹⁶ – sia che si aderisca alla ricostruzione più estensiva¹⁷, *ça revient au même*: infatti, non paiono esservi dubbi circa la riconducibilità della persona sottoposta alle indagini nell'alveo dei soggetti attivi individuati dalla norma, stante l'attività commerciale svolta in maniera stabile dalla stessa.

Passando, invece, all'accertamento della condotta, il Collegio svolge, ancora una volta, un'analisi volta a definire i confini applicativi del reato contestato.

Come noto, la fattispecie di cui all'art. 501 bis co. 1 c.p. prevede una serie di condotte specifiche – «occulta, accaparra, incetta»¹⁸ – precedute da una più generica condotta alternativa «compie manovre speculative». Soffermandosi sul significato proprio della locuzione, per «*manovra speculativa*», secondo prevalente interpretazione¹⁹, deve intendersi un *quid pluris* rispetto al

⁹ Ciò, ovviamente, in ragione della sede in cui avviene il giudizio. Invero, come da ultimo evidenziato dalla Corte di cassazione «in sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, ma con riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'Autorità giudiziaria» cfr. Cass. pen., sez. VI, 19 gennaio 2018, n. 9989, in *De Jure*.

¹⁰ Cfr. Trib. Lecce, sez. riesame, ord. 21 aprile 2020, cit., 5.

¹¹ *Ibidem*.

¹² *Ibidem*.

¹³ Titolo VIII, Capo I – *Dei delitti contro l'economia pubblica*.

¹⁴ Cfr. Trib. Lecce, sez. riesame, ord. 21 aprile 2020, cit., 5.

¹⁵ Dietro tale distinzione si celano, in realtà, una pluralità di situazioni giuridiche differenti. In particolare, per un'indagine sul reato proprio, cfr. il classico BETTIOL (1939); VENAFA (1996), p. 338; DEMURO (1998), p. 3, 845 e, da ultimo, GULLO (2005).

¹⁶ ANTOLISEI (2008), p. 176. A favore di un'interpretazione restrittiva anche GIUNTA (2004), p. 96. A favore di tale ricostruzione, da ultimo in giurisprudenza, Cass. pen., sez. 3, 16 ottobre 2020, n. 36929, cit.

¹⁷ Secondo tale diversa ricostruzione, «soggetto attivo è chi esercita, anche occasionalmente e solo in via di fatto, un'attività produttiva o commerciale» attinente al campo materie prime, generi alimentari, di largo consumo o di prima necessità cfr. FIANDACA e MUSCO (2012), p. 648.

¹⁸ Per 'occultamento' s'intende «il nascondimento fraudolento di quantità di merci già possedute», per 'accaparramento' si indica «il procacciamento di una quantità di merci in misura rilevante superiore al normale fabbisogno» e per 'incetta' si suole designare una «forma più consistente di accaparramento, realizzata con sistematicità e allo scopo di esaurire la disponibilità di merci a proprio vantaggio» cfr. BACCAREDDA BOY (2015), p. 2480.

¹⁹ Cfr. FIANDACA e MUSCO (2012), p. 648, GIORDANO (2019), p. 3378, nonché BACCAREDDA BOY (2015), p. 2480.

normale modo di essere, ontologicamente già speculativo, dell'attività commerciale.

Coerentemente sul punto, anche il Tribunale afferma che il concetto di *'manovre speculative'* indica «tutti gli atti idonei a conseguire profitti superiori a quelli conseguibili attraverso il normale esercizio di un'attività commerciale»²⁰.

Ma dove si collochi, per riprendere l'espressione del Collegio, il *«profitto superiore al normale»* non è di semplice intuizione.

A ben vedere, dalla sua precisa individuazione, l'interprete dovrebbe astrattamente essere in grado di distinguere la speculazione *«cattiva»*²¹ che, pertanto, esula dall'area della libera iniziativa economica privata costituzionalmente garantita, dal comportamento lecito ricompresovi.

Secondo il Tribunale, fenomeni quali *«un brusco e repentino aumento dei prezzi non giustificato da ragioni di costo»*²² rappresentano un indicatore del possibile superamento del confine tra manovra lecita e illecita e, sulla scorta di tali considerazioni, il Collegio sviluppa il seguente sillogismo argomentativo:

1. i. premessa maggiore

«presso altri quattro esercizi commerciali nella medesima area geografica, (...) le stesse identiche mascherine [venivano] rivendute a prezzi variabili tra € 1,80 e € 2,20»

2. ii. premessa minore

«[tali importi] risultavano già comprensivi del profitto imprenditoriale e, dunque, sufficientemente remunerativi»

3. iii. conclusione

*«le mascherine [oggetto di contestazione] sono state poste in vendita ad un prezzo ingiustificato, eccessivamente elevato rispetto alla fisiologica dinamica di mercato»*²³.

Secondo la ricostruzione seguita, dunque, rivendere una mascherina acquistata al prezzo di 1.20 euro a 5.00 euro integra una *'manovra speculativa'* alla luce dei minor prezzi praticati dai quattro esercizi commerciali controllati dagli agenti.

Senza nemmeno addentrarsi sulla correttezza o meno dell'aumento di prezzo, ciò che salta agli occhi è l'abduzione logica operata dal relatore: il Tribunale ha, infatti, più volte accennato al disvalore insisto nel *«ingiustificato e repentino aumento del prezzo»*, quale cuore dell'illiceità della condotta di *'manovra speculativa'*; eppure, nel portare a termine il proprio sillogismo, *nulla quaestio* circa il prezzo di vendita praticato *prima* dell'emergenza COVID-19²⁴.

Quanto all'oggetto materiale della condotta, la *'manovra speculativa'* contenuta nel precetto penalmente presidiato, deve incidere su *«materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità»* e deve, sotto il profilo dell'offesa, essere svolta *«in modo atto a determinare la rarefazione o il rincaro sul mercato interno»*.

Con riferimento alla sussumibilità delle mascherine facciali nell'alveo di uno degli oggetti materiali tipizzati dalla norma, per il Collegio *«non v'è dubbio che [queste ultime] debbano essere considerate "prodotti di prima necessità" ai sensi dell'art. 501 bis c.p.»*²⁵.

L'affermazione non manca di una corposa argomentazione sotto un profilo storico, medico e normativo. Invero, dopo aver ripercorso il celebre caso dell'aggrottaggio immobiliare²⁶ che ha animato la giurisprudenza pretorile sul finire degli anni Settanta, il relatore evidenzia, l'importanza medica di tale dispositivo avente una *«funzione di "barriera", che si interpone tra individuo e individuo, rendendo molto più difficile la trasmissione del virus»*²⁷, nonché l'esistenza di provvedimenti amministrativi che *«hanno sancito o stanno per sancire un vero e proprio "obbligo" di indossare la mascherina per tutti gli spostamenti all'esterno della propria abitazione, [specificando, inoltre, che] tra tali Amministrazioni, vi sono già diverse Regioni italiane e anche alcuni Comuni in Provincia di Lecce»*²⁸. Peraltro, a suffragio di tale ricostruzione, si noti che nell'ordinanza n.

²⁰ Cfr. Trib. Lecce, Sez. Riesame, ord. 21 aprile 2020, cit., 6.

²¹ Cit. FIANDACA e MUSCO (2012), p. 648.

²² Cfr. Trib. Lecce, sez. riesame, ord. 21 aprile 2020, cit., 6. Con riferimento a quest'ultimo punto – il (iv.) – il Tribunale si riallaccia alla pronuncia della Cass. pen., sez. VI, 15 maggio 1989 n. 14534, cit., secondo la quale *«ai fini della sussistenza del reato di manovre speculative su merci, può integrare in astratto una manovra speculativa anche l'aumento ingiustificato dei prezzi causato da un singolo commerciante, profittando di particolari contingenze del mercato»*.

²³ Cfr. Trib. Lecce, sez. riesame, ord. 21 aprile 2020, cit., 4.

²⁴ Invero, non vi è traccia di un accertamento sul prezzo di vendita praticato *prima* dell'emergenza sanitaria.

²⁵ Cfr. Trib. Lecce, sez. riesame, ord. 21 aprile 2020, cit., 9.

²⁶ Per una ricostruzione della vicenda, cfr. SVAMPA, (1991), p. 389.

²⁷ Cfr. Trib. Lecce, sez. riesame, ord. 21 aprile 2020, cit., 8.

²⁸ *Ibidem*. A rafforzamento della necessità di tali dispositivi, il Tribunale riporta altresì che *«proprio l'indispensabilità delle mascherine e la loro scarsità sul mercato a causa della pandemia in corso a livello mondiale, ha indotto il Governo italiano ad inserire nel D.L. 17 marzo 2020, n. 18*

11 del 26 aprile 2020 recante le *Disposizioni urgenti per la vendita al consumo di mascherine facciali*, le mascherine «chirurgiche» vengono descritte come «beni strumentali utili a fronteggiare l'emergenza e, quindi, beni di primaria necessità»²⁹.

Secondariamente, la condotta sopra descritta deve altresì essere, come anticipato, idonea a determinare la rarefazione o il rincaro sul mercato interno dei beni.

Sul punto il Tribunale si sofferma su due profili: la natura dell'offesa e il significato della locuzione 'mercato interno'.

Quanto al primo, con 'rarefazione' o 'rincaro' delle merci s'identificano i due *eventi temuti* dal legislatore. Pertanto, il delitto in commento si struttura secondo lo schema del c.d. reato a condotta pericolosa, la cui l'attitudine offensiva può, in linea teorica, intendersi come idoneità *concreta* oppure *astratta*, secondo la nota *summa divisio* dei reati di pericolo³⁰.

Il relatore, privilegiando un'interpretazione maggiormente aderente al dettato normativo, ripercorre due precedenti giurisprudenziali che ricostruiscono l'offesa in termini di *pericolo concreto*.

Nella prima pronuncia riportata, infatti, si afferma che: «la consumazione del reato richiede la sussistenza di comportamenti di portata sufficientemente ampia da integrare un serio pericolo per la situazione economica generale»³¹.

In termini non dissimili, il secondo provvedimento evidenzia che «deve trattarsi di comportamenti di portata sufficientemente ampia da costituire un serio pericolo per la situazione economica generale in una zona abbastanza vasta del territorio nazionale»³².

Con precipuo riferimento al concetto di 'mercato interno', secondo il relatore, non è richiesto che la manovra speculativa si rifletta sull'intera nazione, poiché «la locuzione 'mercato interno' rende certamente configurabile la fattispecie criminosa anche quando la manovra speculativa [...] si rifletta soltanto su di un 'mercato locale' [che corrisponda a] una zona abbastanza ampia del territorio dello Stato, in modo da poter nuocere alla pubblica economia»³³.

Ciò non di meno, il Tribunale osserva con riferimento al caso sottopostogli che «la necessaria idoneità a porre in pericolo la 'situazione economica generale', incidendo sul 'mercato interno' costituito [anche solo dal 'mercato locale' come da indicazioni giurisprudenziali] rende estremamente difficile, se non anche astrattamente impossibile, che un singolo e isolato dettagliante, non facente parte di alcuna catena distributiva, possa disporre di dimensioni aziendali, quantitativi di merce e capacità di influenza sugli altri operatori del settore»³⁴.

Non può indubbiamente sottacersi come i precedenti giurisprudenziali richiamati risalgano a trent'anni prima e fotografino una realtà economica del tutto superata.

Le odierne dinamiche commerciali, caratterizzate da fenomeni quali la globalizzazione e la nascita del parallelo mercato digitale, il c.d. *e-commerce*, appaiono oggi del tutto slegate da qualsiasi concetto di confine.

Salvo che per i prodotti alimentari a c.d. *chilometro zero*, il consumatore di oggi è costantemente posto nella condizione di «formulare la propria domanda di beni (ovviamente anche quelli qualificabili "di prima necessità") direttamente alla rete, avendo l'opportunità di scegliere tra numerosissimi fornitori del medesimo bene o di beni analoghi, anche se distanti migliaia di chilometri, anche se operanti dall'altra parte del globo»³⁵.

In questo contesto, prosegue il Collegio, «il singolo dettagliante risulta essere la classica goccia nell'infinito oceano»³⁶.

Peraltro, quand'anche si volesse prescindere dall'esistenza dell'*e-commerce*, come rilevato

(pubblicato nella G.U. 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria), avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", una specifica disposizione in materia di produzione di mascherine. Si tratta dell'art. 15 del predetto Decreto, rubricato "Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale", che, per tutta la durata dello stato di emergenza, consente di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni».

²⁹ Cfr. Ordinanza n. 11 del 26 aprile 2020 del Commissario straordinario per l'attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento e Contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 recante *Disposizioni urgenti per la vendita al consumo di mascherine facciali* e pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 108 del 27 aprile 2020.

³⁰ Per tutti, come meglio si vedrà *infra*, ANGIONI (1994).

³¹ Cfr. Cass. pen., sez. VI, 15 maggio 1989 n. 14534, cit.

³² Cfr. Cass. pen., 13 novembre 1980 in *Giust. Pen.*, 1981, II, 129.

³³ Sempre in adesione a quanto precedentemente affermato da Cass. pen., sez. VI, 15 maggio 1989 n. 14534, cit., si veda Trib. Lecce, sez. riesame, ord. 21 aprile 2020, cit., 10.

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ *Ivi* 11.

³⁶ *Ivi* 12.

dalla Guardia di Finanza, negli stessi giorni in cui l'indagata vendeva le mascherine protettive al prezzo di € 5,00, almeno altri quattro esercizi commerciali nelle sue vicinanze vendevano lo stesso prodotto a un prezzo inferiore.

Di qui, l'equazione pare di elementare semplicità: nel caso di specie, non si è corso alcun pericolo di *rarefazione*, né – tantomeno – la manovra speculativa compiuta parrebbe aver influenzato la determinazione del prezzo da parte degli altri operatori.

In conclusione, a parere del Tribunale, benché «*la vendita di mascherine protettive da parte di un operatore commerciale a un prezzo irragionevolmente elevato sia una condotta certamente suscettibile, in astratto, di integrare gli estremi del delitto di cui all'art. 501 bis c.p.*»³⁷, l'inidoneità offensiva dell'azione posta in essere «*da un singolo e isolato dettagliante*» e avente a oggetto circa 2.000 mascherine protettive non può che comportare l'esclusione di siffatta condotta dall'alveo applicativo del delitto previsto dall'art. 501 bis c.p. «*in quanto (...) insuscettibile di incidere in qualunque modo sul 'mercato locale', neppure su quello provinciale o comunale, tantomeno sul 'mercato interno'*»³⁸.

1.2.3. *Rincari e tutela dei consumatori: lo sguardo del Tribunale di Lecce sulla disciplina delle cc.dd. pratiche commerciali scorrette del Codice del consumo.*

Dopo aver escluso la rilevanza penale della condotta tenuta dalla persona sottoposta alle indagini, il Tribunale di Lecce non manca di interrogarsi circa la possibile rilevanza *extra-penalistica* del medesimo comportamento.

Invero, con i d.lgs. 2 agosto 2007, nn. 145 e 146, l'Italia ha recepito la direttiva 2005/29/CE inserendo, nell'ambito del noto c.d. Codice del consumo, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, la disciplina relativa alle cc.dd. *pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori*³⁹.

Su tali pratiche, distinguibili tra *ingannevoli* e *aggressive*⁴⁰, vigila ex art. 27 cod. cons. l'*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato* (d'ora in poi, *AGCM*), la quale «*con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, [può] inoltre [disporre] l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione*» salvi i casi più gravi⁴¹, nei quali «*la sanzione non può essere inferiore a 50.000,00 euro*».

Nell'alveo delle possibili pratiche scorrette pertinenti al caso di specie, l'unica astrattamente adattabile sarebbe l'ipotesi di cui all'art. 25 lett. c) cod. cons. *Ricorso a molestie, coercizione o indebito condizionamento* ai sensi della quale integra una pratica commerciale aggressiva quella che «*comporta (...) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto*».

Tuttavia, alla luce del fatto che vi sarebbe una bozza di decreto-legge di fine febbraio avente ad oggetto «*l'introduzione di una specifica sanzione amministrativa per le condotte di approfittamento di situazioni di allarme sociale*» che non ha passato il vaglio del Consiglio dei Ministri, il Tribunale deduce che sia «*pales[e] che, almeno a livello governativo, si ritenga non applicabile alla fattispecie in esame il disposto dell'art. 25 del medesimo Codice*»⁴².

Del pari, il Collegio ritiene esclusa altresì l'applicabilità delle *Disposizioni urgenti per la vendita al dettaglio di dispositivi di protezione individuale da parte delle Farmacie* di cui all'ordi-

³⁷ *Ivi*, 14.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ Si specifica che dal 2012, il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito nella l. 24 marzo 2012, n. 27 ha esteso l'applicazione della disciplina in materia di pratiche commerciali anche ai rapporti tra *professionisti e microimprese* ad eccezione della pubblicità che continua ad essere disciplinata dal d. lgs. 145/2007.

⁴⁰ Cfr. artt. 20 – 27 cod. cons. Per una più approfondita analisi, per tutti PERUGINI (2015), p. 161.

⁴¹ Ossia quelli disciplinati all'art. 21 co. 3 e 4 cod. cons. Il co. 3 disciplina «*la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza*», mentre il 4 comma «*la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza*».

⁴² Cfr. Trib. Lecce, sez. riesame, ord. 21 aprile 2020, cit., 15. Il Tribunale riporta, infatti, la possibile imminente introduzione dei nuovi artt. 26 bis e ter cod. cons., rispettivamente intitolati «*Pratiche commerciali che profitano di situazioni di allarme sociale*» e «*Attività di sorveglianza dei prezzi*», nonché della nuova lettera b) bis dell'art. 20 cod. cons. avente ad oggetto «*pratiche commerciali che profitano di situazioni di allarme sociale*».

nanza del 9 aprile 2020⁴³.

Tali disposizioni, infatti, si limitano a impedire la sola «speculazione intrinseca», ossia quella potenzialmente derivante dallo spacchettamento delle confezioni multiple di mascherine, con conseguente rivendita delle singole unità a prezzi, in proporzione, superiori a quello che sarebbe stato praticato per l'intera scatola; ma, nulla dice circa la «speculazione estrinseca» non essendo previsto «alcun limite al prezzo massimo della confezione multipla»⁴⁴.

2.

Oltre le pronunce: brevi riflessioni sul delitto di Manovre speculative su merci.

Le pronunce analizzate restituiscono all'interprete un quadro a dire il vero confuso.

Dalla lettura del provvedimento del G.I.P. di Salerno, *condotta e pericolo* parrebbero fondersi in un'unica entità: il *rincarare*, originariamente confinato a *evento temuto*, diviene esso stesso *condotta*; operazione, questa, che, oltre a invertire la relazione *causa-effetto*, finisce per permeare di disvalore la condotta in esclusiva considerazione delle *condizioni anormali* in cui versa il mercato. Per altro verso, le considerazioni del Tribunale di Lecce, negando *tout court* l'esistenza di un *mercato interno* in qualsivoglia modo perimetrabile, condannano l'articolo 501 *bis* c.p. al mesto ruolo di lettera morta.

A onor del vero, già da tempo la dottrina italiana aveva messo in risalto le difficoltà applicative della norma: al pari di quanto già osservato per i suoi *voisins*, il «gigantismo»⁴⁵ del bene giuridico dell'«*economia pubblica*»⁴⁶, rende di per sé giocoforza *eccezionale* l'applicabilità della norma⁴⁷.

Al *gigantismo* sul piano dell'offesa, si accompagna altresì il carattere di *instabilità* tipico della legislazione penale in materia economica, le cui norme appaiono «*nate spesso in funzioni di scopi contingenti del legislatore* (...) [e risultano perciò] *mutevoli, condizionate al momento storico, agli orientamenti politici e soprattutto alle strutture istituzionali del sistema economico*»⁴⁸.

Ancora una volta, l'art. 501 *bis* c.p., non fa eccezione: la sua linfa vitale risulta, infatti, fortemente stressata dai mutamenti delle «strutture del sistema economico»; tant'è che, come anticipato, l'accrescersi di un mercato parallelo come quello *online*, da un lato rende pressoché impossibile lo svilupparsi di fenomeni di rarefazione - le merci possono infatti arrivare da tutto il mondo - e, dall'altro, ha favorito il moltiplicarsi degli offerenti dei beni di consumo, sicché la possibilità che un singolo operatore possa, con la propria manovra speculativa, creare il pericolo *diffuso* di *rincarare*⁴⁹ diventa effettivamente remota.

In quest'ottica, osservando la condotta nella prospettiva della sua efficacia eziologica rispetto al pericolo disvoluto dal legislatore, non può che sposarsi l'affermazione del Tribunale secondo la quale nell'odierna economia «*il singolo dettagliante risulta essere la classica goccia nell'infinito oceano*»⁵⁰.

Tutto ciò, *rebus sic stantibus*, non esonera tuttavia l'interprete dall'interrogarsi circa lo spazio applicativo che residua all'art. 501 *bis* c.p.

⁴³ Pubblicata nella G.U. n. 96 del 10 aprile 2020.

⁴⁴ Cfr. Trib. Lecce, sez. riesame, ord. 21 aprile 2020, cit., 15-16.

⁴⁵ Così, PEDRAZZI (1965), p. 281.

⁴⁶ Come sottolineato da Pedrazzi, al fine di comprendere l'originaria essenza della locuzione usata da legislatore, occorre fermare «*l'attenzione sulla mentalità del legislatore del 1930 [che] guardava alla vita economica [con] una concezione mercantilistica dell'economia [tutelata] in primo luogo quale fattore di potenza politica della nazione [alla stregua di] un interesse politico di potenza nazionale*» così PEDRAZZI (2003a), p. 26. Nella prospettiva dell'art. 501 *bis* c.p., l'«*economia pubblica*» viene declinata in termini di «*interessi patrimoniali di un numero indeterminato di soggetti, proteggendo il sistema produttivo e i consumi popolari nell'ambito del mercato interno*» cfr. GIORDANO (2019), p. 3378; o secondo un'ulteriore declinazione, essa viene intesa come tutela della solidarietà sociale in materia economica sancita dagli artt. 4 e 41 Cost. cfr. PATERNITI, (1995).

⁴⁷ Invero, le fattispecie di cui agli artt. 499, 500, 501 e 514 c.p. condividono con l'art. 501 *bis* c.p. quel medesimo gigantismo strutturale incentrato sul nocimento per l'economia nazionale che le ha condannate - unitamente ad altre ragioni afferenti a ulteriori gigantismi di elementi della fattispecie; si veda, ad esempio, il dolo specifico nel c.d. aggotaggio comune - a un comune sterile destino. La denuncia di «*gigantismo*» è ampiamente condivisa in dottrina, a cominciare da PEDRAZZI (1995), p. 281; MAZZACUVA N. (2006), p. 253, GIUNTA (2004), p. 62 e FORNASARI (2010), p. 64, nonché DOVA (2013), p. 255.

⁴⁸ Cfr. PEDRAZZI (2003a), p. 8.

⁴⁹ Il meccanismo economico sotteso alla manovra speculativa così descritta è la c.d. correlazione tra i prezzi: «*se i consumatori considerano due prodotti come sostituti l'aumento del prezzo di uno dei due comporta l'espansione della domanda dell'altro che, a sua volta, determina una crescita del suo prezzo. Se il prezzo di uno dei due prodotti diminuisce anche il prezzo del bene sostituito diminuisce a causa della contrazione della sua domanda*» BUCCIROSSI e NAVA (2018), p. 1052.

⁵⁰ Cfr. Trib. Lecce, sez. riesame, ord. 21 aprile 2020, cit., 12.

L'indagine, lo si precisa, in coerenza con l'*input* giurisprudenziale che l'ha suggerita, verrà condotta con esclusivo riferimento alle cc.dd. *manovre speculative* e al pericolo di *rincarare sul mercato interno*, trascurando, pertanto, le restanti tre condotte, nonché l'evento alternativamente temuto della *rarefazione*.

Il quesito poggia chiaramente su una premessa che il Tribunale leccese aveva parzialmente smentito, ma che in questa sede si intende valorizzare: benché esista il commercio *online* al dettaglio, non può ancora dirsi del tutto superato il concetto di 'mercato interno'. È senz'altro vero, infatti, che oggi i "confini" commerciali si fanno sempre più sbiaditi - basti pensare al c.d. *mercato unico europeo* su cui vigila l'*Antitrust* europeo -, ma è altrettanto vero che l'esistenza stessa dell'*Antitrust* italiano testimonia la sopravvivenza di un mercato - quanto meno - nazionale⁵¹.

2.

Il disvalore della condotta di "manovre speculative".

La scelta lessicale del legislatore, «*manovre speculative*», ha posto non pochi problemi di sussunzione⁵²; se n'è infatti sottolineato un connaturato circolo vizioso: si tratta di «*una condotta che non è riprovevole in quanto vietata dalla legge, ma è vietata dalla legge in quanto riprovevole*»⁵³.

In prima battuta, tali 'manovre' corrispondono a «*ogni comportamento economico fondato sulla previsione di accadimenti futuri e mirante ad anticiparne gli effetti (...) perfettamente fisiologico, e anzi utile ai fini dell'equilibrio del mercato*»⁵⁴. Infatti, seppur nel linguaggio comune 'speculazione' abbia assunto un'accentuazione peggiorativa, questa è da addebitarsi a un fattore emozionale più che a una definizione di natura giuridica⁵⁵.

In ragione dell'ampiezza di un tale significato, si è assistito, da parte della dottrina penalistica, a diversi tentativi di specificazione del termine: l'intento legislativo, infatti, altro non potrebbe essere se non quello di impiegare tale locuzione per riferirsi alle sole «*speculazioni cattive*»⁵⁶.

Secondo una prima impostazione, che potremmo definire in questa sede «*teoria del 'quid pluris'*», per *manovra speculativa* dovrebbe intendersi unicamente quella *manovra* connotata da un *quid pluris* di cupidigia rispetto al normale atteggiarsi, già *in sé* speculativo, dell'attività commerciale⁵⁷.

Nel tentativo d'individuare l'esatta collocazione di tale *quid pluris*, gli interpreti si sono soffermati sul *margin* di *lucro* ottenuto con l'operazione commerciale che, connotandosi in termini quantitativi come «*superiore a quello che sarebbe derivato dalla normale prassi commerciale*»⁵⁸, denoterebbe l'*anormalità* della manovra e, conseguentemente, il discrimine tra speculazioni fisiologiche e patologiche.

Secondo una diversa ricostruzione, autorevolmente proposta da Pedrazzi, la *manovra speculativa* parrebbe indicare esclusivamente *condotte attive* (quindi non omissive) rispetto alle quali «*occorre qualche forma di intervento manipolativo che esuli dalle consuete modalità operative*

⁵¹ La normativa *Antitrust* di cui alla l. n. 287/1990 si applica, infatti, ogniqualvolta la fattispecie (*rectius*, il comportamento anticoncorrenziale) abbia esclusiva rilevanza nazionale. Cfr. IPPOLITO (2018), p. 551.

⁵² Per tutti, si riportano le parole di Pedrazzi: «*Una definizione legislativa in termini di puro disvalore che neppure rimanda a criteri di valutazione extralegali dotati di un minimo di determinatezza, equivale a un biancosegno nelle mani del giudicante*» PEDRAZZI (1979), p. 36.

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ *Ibidem*. Peraltro, il termine '*speculazione*' ha posto notevoli dubbi interpretativi anche nell'alveo del delitto di *Autoriciclaggio* di cui all'art. 648 *ter* 1 c.p. Per un'analisi del dibattito relativo alla sussumibilità del concetto di *gioco di azzardo* nella locuzione *attività speculativa*, si rinvia, in giurisprudenza, alle pronunce Cass. pen., sez. II, 13 dicembre 2018, n. 9751, in *De Jure* e Cass. pen., sez. II, 7 marzo 2019, n. 13795, in *De Jure* e, in dottrina, a CHIARAVIGLIO, (2019), E. BASILE (2019) e AMORE (2019), p. 1423.

⁵⁵ Ancora, PEDRAZZI (1979), p. 36.

⁵⁶ Così, come già visto, FIANDACA e MUSCO (2012), p. 648.

Parrebbe, infatti, ribadirsi l'ovvio nel sottolineare che in un ordinamento economico basato sulla libera iniziativa economica, la liceità della speculazione è fuori discussione. Infatti, se per "libertà economica" s'intende «*la facoltà di organizzarsi per il perseguimento del fine economico prescelto, il potere di chiedere un prezzo (...) per il bene o il servizio prestato [e] il potere di gestire autonomamente l'attività prescelta*» è di semplice comprensione come le 'manovre speculative' sussumibili nell'art. 501 *bis* c.p. debbano caratterizzarsi necessariamente da un connotato disvaloriale che vada ben oltre la mera speculatività. Per l'ultima citazione, si veda GIAMPIERETTI, (2008), p. 410.

⁵⁷ Cfr. FIANDACA e MUSCO (2012), p. 648; GIORDANO (2019), p. 3378, nonché BACCAREDDA BOY (2015), p. 2480.

⁵⁸ Cfr. FIANDACA e MUSCO (2012), p. 648; negli stessi termini, GIORDANO (2019), p. 3378 e BACCAREDDA BOY (2015), p. 2480.

della categoria professionale in cui l'agente si colloca»⁵⁹.

Un terzo orientamento ritiene, difformemente dai primi due, che l'espressione 'manovre speculative' non costituisca un'autonoma modalità di realizzazione del reato, ma valga, al contrario, quale sintetica forma di anticipazione dei tre moduli di condotta successivamente considerati dalla fattispecie incriminatrice. In altre parole, la locuzione iniziale si limiterebbe a indicare il solo *genus* al quale devono appartenere le successive specifiche condotte caratterizzate, quindi, da una comune natura speculativa⁶⁰.

Quest'ultima l'interpretazione, però, sembra esporsi a un addebito di incoerenza rispetto alle intenzioni legislative. Non solo il lessema «*ovvero*» rappresenta una forma rinforzata della congiunzione disgiuntiva "o", ma dalla lettura degli *Atti parlamentari*, l'allora Sottosegretario di Stato per la Grazia e la Giustizia, nel descrivere le condotte rilevanti ai fini del primo comma dell'art. 501 *bis* c.p., elenca: «*la condotta [che si sostanzia] nel compiere manovre speculative, nell'accaparrare, nell'occultare, eccetera*»⁶¹, senza che traspaia alcuna volontà d'intendere la 'manovra speculativa' quale esemplificazione della natura omogenea delle restanti condotte; al contrario, le quattro varianti comportamentali qui tipizzate sembrano corrispondere ad altrettante, autonome, modalità aggressive dell'interesse tutelato.

Soffermandosi, quindi, sulle prime due proposte definitorie, in un'ottica strettamente vincolata al c.d. disvalore di condotta, dalla lettura delle indicazioni fornite dalla "teoria del *quid pluris*", altro non si coglie se non un 'sintomo' della speculatività della manovra, ossia il "lucro superiore al normale"; ma la soluzione così prospettata, né parrebbe svelare la nota modale che fa della condotta una manovra *anomala* (e, perciò, "cattiva"), né risulta in grado di interrompere il circolo vizioso denunciato.

Viceversa, al fine di non sovrapporre l'*evento temuto* (il rincaro) con la *condotta* (la manovra speculativa), quest'ultima necessita di connotati che le siano propri e che le permettano di distinguersi dal primo.

È dunque - non sorprendentemente - quella di Pedrazzi la lettura che risulta più espressiva del *quomodo* di una manovra speculativa *illecita* (a sua volta *lucrativa al di là del normale*); e ciò nella misura in cui restringe il campo ai soli interventi commerciali *commissivamente manipolativi* e, perciò, distonici rispetto alle *consuete* modalità operative dell'operare economico 'socialmente adeguato'.

2.2.

La concreta pericolosità delle manovre speculative.

Stando alla lettera della legge, il delitto *de quo* richiede espressamente che la manovra speculativa sia *idonea a provocare un rincaro sul mercato interno*.

La fattispecie, dunque, appare strutturata secondo il modello dei reati c.d. "a condotta pericolosa": il nucleo caratterizzante del tipo si declina in termini di *pericolo concreto* ambientato direttamente all'interno della *condotta*, unico referente dell'idoneità a provocare l'evento-rincaro sul mercato interno⁶². Contrariamente a quanto accade nei reati a c.d. *evento di pericolo*, la norma si arresta prima dell'*effettivo* rincaro sul mercato interno; non essendo quest'ultimo l'oggetto la cui pericolosità è predicata⁶³.

⁵⁹ Cfr. PEDRAZZI (2003b), p. 122 (d'ora in poi il riferimento s'intende a quest'ultima edizione).

⁶⁰ Cfr. GIUNTA (2004), p. 94. Parzialmente assimilabile a tale orientamento, la ricostruzione proposta da ultimo dalla giurisprudenza più recente, la quale si è espressa in termini di condotte riconducibili «*per lo più ad azioni quali l'occultamento, l'accaparramento o l'incetta [dalle quali conseguire un «guadagno parassitario [idoneo a stravolgere il] bilanciamento fra la domanda e l'offerta»* cfr. Cass. pen., sez. 3, 16 ottobre 2020, n. 36292, cit.

⁶¹ Cfr. *Atti parlamentari della Camera dei Deputati. Seduta del 10 novembre 1976, 1968*. Si precisa peraltro che il Sottosegretario richiamato nel testo è il prof. R. Dell'Andro.

⁶² Sulla distinzione tra reati di *condotta pericolosa* e di *evento pericoloso*, per tutti, M. GALLO, *I reati di pericolo*, in *Foro pen.*, 1969, 3. Più di recente, si veda anche CONSULICH (2010), p. 262; nonché - seppur con esclusivo riferimento al reato di cui all'art. 185 t.u.f. - SCOLETTA (2011), p. 844 e sempre CONSULICH (2011), p. 823.

⁶³ Le diverse modulazioni strutturali dei reati a *condotta pericolosa* e, rispettivamente, dei reati di *evento di pericolo* condizionano la fissazione del 'momento del giudizio' di pericolo: quando il pericolo qualifica la condotta «*la base del giudizio non potrà che essere quella presente al momento in cui essa viene compiuta*», mentre quando il pericolo qualifica un evento naturalistico «*la base ontologica da prendere in considerazione è quella (...) presente al momento dell'evento stesso*»: così, perspicuamente, ANGIONI (1994), pp. 198 e 201.

È ben vero che il “rincarare”⁶⁴ dei beni di prima necessità sul *mercato interno*⁶⁵ si connota, fenomenologicamente, come un “evento” e di tipo *naturalistico*, ma, all’interno della fattispecie qui in esame, esso assume esclusivamente il ruolo di (possibile) materializzazione dell’*offesa* (come tale non indispensabile per l’integrazione del *tipo*): è cioè evocativo dell’evento *temuto* che, se concretizzatosi, costituirebbe appunto *ex post* la prova dell’avvenuta lesione del bene giuridico protetto.

Precisato quanto sopra, la dottrina si è comunque divisa in relazione alla qualifica della fattispecie in termini di reato di pericolo *concreto* piuttosto che di *pericolo astratto*⁶⁶:

(i) Secondo un primo orientamento, peraltro confortato dalla giurisprudenza⁶⁷, la formulazione «*idonea a provocare*» testimonierebbe la scelta legislativa a favore del paradigma del *pericolo concreto*⁶⁸.

(ii) Altra parte della dottrina, orientata a favorire una più ampia applicabilità della norma, ritiene invece che l’espressione vada intesa come *attitudine astratta* della condotta a produrre danno⁶⁹. Secondo quest’ultima impostazione, «*data la naturale instabilità del mercato*» richiedere che il giudice, adottando il paradigma di accertamento della c.d. prognosi postuma a base totale, verifichi l’*effettiva* idoneità della condotta a creare il rincaro appare tanto difficoltoso da comportare «*l’inapplicabilità della norma*»⁷⁰.

Peraltro, gli *Atti parlamentari* che hanno accompagnato l’introduzione del reato sembrano dire la parola definitiva in merito, fornendo all’interprete indicazioni che non lasciano spazio alla fantasia: «*naturalmente il pericolo deve essere un pericolo effettivo: non può essere né presunto né astratto, ma accertato in concreto, attraverso il libero apprezzamento del giudice*»⁷¹.

Coerentemente si atteggia la formulazione della norma che, a sua volta, implica logicamente, nella sua semantica, un accertamento effettivo dell’*idoneità concreta* della condotta a causare un rincaro diffuso dei prodotti tipizzati, con conseguente incompatibilità della figura *de qua* con il modello del *pericolo astratto*.

Sicché, nonostante le incontestabili difficoltà sottese all’accertamento di un pericolo così strutturato, tanto la lettera della disposizione quanto le indicazioni degli *Atti parlamentari*, fra loro convergendo, suggeriscono di preferire, come criterio di accertamento probatorio, quello «*prognostico, concreto e retrospettivo*»⁷².

2.3.

Una rilettura delle ‘manovre speculative’ nella prospettiva della sua efficacia eziologica rispetto al pericolo di rincaro sul mercato interno.

Giunti a questo punto, appare doverosa un’interpretazione della condotta che tenga conto della sua efficacia eziologica rispetto al pericolo descritto dalla norma.

⁶⁴ Il termine ‘rincarare’ sembrerebbe rimandare a un concetto descrittivo naturalistico, ossia «*a un dato della realtà empirica comprensibile indipendentemente da un necessario riferimento allo scopo di tutela della norma*» cfr. RISICATO (2004), p. 219. Invero, il rincaro è percepibile *ictu oculi* dalla semplice osservazione di un dato della realtà empirica: in presenza di un aumento di prezzo, si ha automaticamente un rincaro.

⁶⁵ L’espressione *mercato interno*, come già visto *supra* (§ 1.2.2.), viene interpretata sia nel senso di un mercato *non esterno* e, pertanto, *nazionale* e sia in termini di mercato *locale*, purché se ne consideri un «*ambito territoriale di notevole rilievo*» cit. PEDRAZZI, (2003b), p. 123. In giurisprudenza, si rinvia alla nota (36).

⁶⁶ La distinzione, come noto, poggia sia sulla formulazione della fattispecie che sulla presenza o assenza di coinvolgimento del giudice in sede di accertamento. Seppur la sede non consente un puntuale approfondimento circa vasta riflessione dottrinale che si è sviluppata attorno ai reati di pericolo, senza alcuna pretesa di completezza, si rinvia all’evoluzione della dogmatica del pericolo secondo il seguente ordine cronologico: GALLO (1969), p. 1; DELITALA (1972), p. 1731; FIANDACA (1984), p. 463; ANGIONI (1994), *passim*; GRASSO (1986), p. 689; PARODI GIUSINO (1990), *passim*; CANESTRARI (1991), p. 1; nonché GIAM. AZZALI (2006), p. 1335.

⁶⁷ Cfr. Cass. pen., sez. VI, 15 maggio 1989 n. 14534, cit. e Cass. pen., 13 novembre 1980, cit. Da ultimo, Cass. pen., sez. 3, 16 ottobre 2020, n. 36929, cit.

⁶⁸ Cfr. GIUNTA (1994), p. 94.

⁶⁹ Cfr. POLVANI (1977), p. 1021; CARCANO (1992), p. 2363. Quanto FIANDACA e MUSCO (2012), p. 649 e GIORDANO (2019), p. 3379, questi ultimi, ritengono che concludere per il *pericolo astratto* possa esporre a conseguenze applicative aberranti ma, ciò non di meno, affermano - con accezioni leggermente diverse - che pretendere una concretizzazione del pericolo equivarrebbe a condannare la norma ad una ipotetica applicazione.

⁷⁰ Così, POLVANI (1977), p. 1032.

⁷¹ Cfr. *Atti parlamentari della Camera dei Deputati. Seduta del 10 novembre 1976, 1968*. Anche l’On. De Cinque nel corso della medesima seduta parlamentare si espresse a favore di una ricostruzione dell’offesa in termini di pericolo concreto: «*la Commissione ha (...) voluto distinguere due ipotesi [il riferimento è ai primi due commi della norma]: quella dell’azione di chi, con il suo comportamento, mette in atto una condotta tale da creare il concreto - e non soltanto presunto - pericolo di determinazione di questi fenomeni e quella di chi, in presenza di questi fenomeni di rarefazione o rincaro, speculi immagazzinando o comunque o sottraendo al consumo larghe quantità di merce*».

⁷² Così CANESTRARI (1991), p. 4 nel riassumere sinteticamente la classica ricostruzione proposta da ANGIONI (1994), *passim*.

A ben vedere, già l'ordinamento giuridico fornisce all'interprete importanti spunti: alla luce degli elementi tipici del delitto oggetto di indagine, l'attenzione non può che spostarsi sulla normativa disciplinata dalla l. 10 ottobre 1990, n. 287 che, oltre ad aver istituito l'AGCM, tipizza le forme di comportamenti economici caratterizzati per natura speculativa e indiziati di influire sui prezzi su un'ampia scala⁷³.

Il riferimento è, in particolare, agli artt. 2 e 3 della citata legge che disciplinano le intese restrittive della libertà di concorrenza e l'abuso di posizione dominante. Infatti, sia le intese tra imprese possono avere l'effetto di «*impedire, restringere o falsare (...) il gioco della concorrenza attraverso attività consistenti nel (...) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita*»⁷⁴ e sia l'abuso di una posizione dominante può avere quale effetto quello di «*imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose*»⁷⁵.

Soffermandosi sul contenuto di tali comportamenti, con «*abuso di posizione dominante*» è intesa quella situazione di «*potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado [...] di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti e, in ultima analisi, dei consumatori*»⁷⁶. Più precisamente, ai fini che qui interessano, l'abuso a cui si fa riferimento è quello che si sostanzia, mediante uno sfruttamento della propria dominanza, nell'applicazione di prezzi ingiustificatamente elevati⁷⁷.

Un comportamento di questo tipo postula una duplice indagine: (i.) l'accertamento della *posizione dominante* – previa demarcazione del c.d. *mercato rilevante* di riferimento, ossia del c.d. mercato del prodotto e del c.d. mercato geografico – e (ii.) l'accertamento dell'*iniquità del prezzo*⁷⁸.

Le «*intese restrittive*» racchiudono, invece, quelle forme di cooperazione e coordinamento tra imprese volte a modificare le condizioni di competizione sul mercato. Tali pratiche «*risultano normalmente pregiudizievoli anche per dei soggetti terzi [...] in quanto per effetto [di un'intesa] i prezzi di vendita o di acquisto di determinati prodotti risultano fissati ad un livello artificioso*»⁷⁹. Ancora una volta, ai fini della presente indagine, il comportamento così descritto rileva esclusivamente nella prospettiva che dalla fissazione artificiosa del prezzo, ne derivi un *rincarò* dei prodotti selezionati dal legislatore.

Da tale visuale, le *manovre speculative* dotate della attitudine offensiva richiesta dalla norma parrebbero certamente essere quelle appena descritte, tanto più se le si osserva tenendo in considerazione le macro-rivoluzioni che hanno toccato la moderna economia (dall'*e-commerce*, all'ingresso di un numero elevato di offerenti, alcuni dei quali vere e proprie multinazionali).

Peraltro, un ulteriore elemento in tal senso è rinvenibile dalla lettura degli *Atti parlamentari* dai quali emerge una precisa consapevolezza circa l'esistenza di un forte nesso tra *atti anti-concorrenziali e rincari*; nesso che, stante gli strumenti normativi di cui disponeva il legislatore dell'epoca in materia di concorrenza, non poté esser oggetto di grande valorizzazione.

Infatti, al fine di «*scoraggiare gli operatori meno sensibili al rispetto di riconosciute esigenze sociali dal porre in essere comportamenti capaci di arrecare gravi turbative al mercato*», il relatore richiama in prima battuta «*la normativa comunitaria in materia di rispetto delle regole di concor-*

⁷³ Circa la possibilità di ancorare la condotta di «*manovra speculativa*» alla disciplina *Antitrust* si segnalano, in dottrina, PEDRAZZI (2003b) 122 il quale ipotizza che le «*manovre speculative*» di cui all'art. 501 *bis* c.p. possano coincidere con «*un'intesa cartellistica fra una pluralità di operatori*»; CODA (2015), p. 806, il quale afferma, con riferimento alla locuzione che «*pare astrattamente idonea a ricomprendere anche i cartelli aventi ad oggetto la fissazione del prezzo di un determinato bene*» e BONDI (1999/2000), p. 48 che si esprime in termini di «*questione aperta*».

⁷⁴ Cfr. art. 2 co. 2 lett. a) l. 10 ottobre 1990, n. 287.

⁷⁵ Cfr. art. 3 co. 1, lett. a) l. 10 ottobre 1990, n. 287.

⁷⁶ Cfr. IPPOLITO (2018), p. 552.

⁷⁷ Un comportamento di questo tipo postula una duplice indagine: (i.) l'accertamento della *posizione dominante* – previa demarcazione del c.d. mercato rilevante di riferimento, ossia del c.d. mercato del prodotto e del c.d. mercato geografico – e (ii.) l'accertamento dell'*iniquità del prezzo*. La materia meriterebbe ben altri spazi di riflessione, ma basti, in tale sede, rimarcare che il *mercato rilevante* corrisponde ad una delimitazione di una fetta di mercato, all'interno della quale saggiare la possibilità, per i consumatori, di orientarsi con facilità verso altri prodotti: maggiore è tale capacità, minore è la possibilità, per la singola impresa, di poter variare significativamente il prezzo senza che il consumatore possa indirizzarsi altrove. I principali parametri usati per definire in concreto il *mercato rilevante* coincidono con (i.) il c.d. *mercato del prodotto* ossia, il grado di sostituibilità del prodotto considerato in base alla *funzione d'uso*, le *caratteristiche* e il *prezzo* e (ii.) il c.d. *mercato geografico*, ossia l'area geografica all'interno della quale l'impresa o le imprese considerate svolgono la loro attività economica in condizioni di concorrenza omogenee, tali da differenziare tale area, dalle zone geografiche contigue. Cfr. *Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza*, in *Gazz. Uff. CE.*, 1997, C 37, n. 7 anche rinvenibile sul sito <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/>. La definizione è stata ampiamente fatta propria anche dalla disciplina *Antitrust* nazionale come evidenziabile in BRUZZONE (1995), p. 11 e in IPPOLITO (2018), p. 480.

⁷⁸ Per questi aspetti si rinvia sempre a IPPOLITO (2018), p. 554 e ss e alla bibliografia ivi citata.

⁷⁹ Per tutti, DI MEGLIO (2018), 497.

renza (ed in particolare agli articoli 85 e 86 del Trattato istitutivo CEE)» dovendola escludere in quanto diretta a disciplinare i comportamenti anticoncorrenziali «soltanto se rivolti a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri, senza alcun riferimento alle manovre che esauriscono i propri effetti sul mercato interno a tali Stati»⁸⁰.

Di qui, seppur in astratto la fattispecie di cui all'art. 501 bis c.p. si limiti a richiedere esclusivamente la *speculatività* della *manovra*, alla luce dell'attitudine offensiva che la deve impregnare, gli unici *fatti* suscettibili di sussumersi in tale locuzione parrebbero essere quelli sin qui analizzati.

Svincolando quindi il concetto di 'manovra speculativa' dal suo «significato lessicale»⁸¹ e calando la locuzione nella *realtà* dei *fatti*⁸² suscettibili di creare il pericolo temuto dal legislatore, emerge più nitidamente la nota modale della condotta: un «*approfittamento abusivo*» del proprio *potere economico* distonico rispetto *alla normale prassi commerciale* e perciò suscettibile di provocare rincari su larga scala⁸³.

Restituendo al precetto una determinatezza di cui era finora rimasto privo⁸⁴, la legge *Antitrust* potrebbe assurgere al ruolo di parametro normativo sulla scorta del quale 'rileggere' la condotta, fornendo così all'interprete le *coordinate* di ciò che – in una realtà di mercato complessa come l'attuale – può tradursi in una 'manovra speculativa' idonea a provocare il rincaro dei beni essenziali sul mercato interno.

Siffatta rilettura, impatta, inoltre, sul sopra citato circolo vizioso, invertendone virtuosamente la tendenza: da c.d. elemento descrittivo della fattispecie a c.d. elemento normativo di fonte giuridica⁸⁵, la condotta diviene «*riprovevole in quanto vietata dalla legge*» e non più, solo, «*vietata dalla legge in quanto riprovevole*»⁸⁶.

Inoltre, in termini di trattamento sanzionatorio, benché l'art. 501 bis c.p. venga comunemente descritto come «fratello minore» del c.d. aggio comune di cui all'art. 501 c.p.⁸⁷, volgendo lo sguardo alle cornici edittali di pena delle due norme, tale appellativo appare inappropriato. I due reati, infatti, sono puniti in modo del tutto simile: l'art. 501 c.p. con la *reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822*, mentre l'art. 501 bis c.p. con la *reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822*. Sicché, non pare incoerente, anche in tale prospettiva, proporre un'interpretazione del disvalore della condotta che ne giustifichi il trattamento maggiormente punitivo⁸⁸, pur in assenza della macrostruttura oggettiva e c.d. del dolo specifico tipici del solo art. 501 c.p.

Quest'interpretazione della norma, inoltre, porta con sé ricadute pratiche valide anche in sede di accertamento: il già richiamato concetto di c.d. *mercato rilevante* può infatti assurgere a utile parametro non solo in termini di *an* della condotta distorsiva del mercato, bensì anche in termini di *quantum*, ossia di (potenziale) *estensione* degli effetti sul mercato⁸⁹.

⁸⁰ *Atti parlamentari del 16 ottobre 1976*, 1. La citazione è un estratto della relazione di presentazione del disegno di legge n. 605 del Presidente del Consiglio dei Ministri, G. Andreotti, di concerto con il Ministro di Grazie e Giustizia, F. P. Bonifacio.

⁸¹ Si noti infatti che «il significato "reale" di ciascuno dei termini di fattispecie interpretati, che è quello che solo conta per l'interpretazione giuridica quale applicazione di norme a singoli fatti reali, non può mai coincidere col significato "lessicale" del termine stesso», così CARLIZZI (2007), p. 24. Per rimanere *ratione materiae*, il rinvio è, per tutti, a HASSEMER (2007), p. 63, nonché, sempre, CARLIZZI (2016), p. 2, 97.

⁸² O, per dirla con Radbruch, calando la locuzione nella «*nature de sache*» FORTI (2009), p. 1609.

⁸³ Sul punto, parrebbero della stessa opinione anche CASTALDO e COPPOLA (2020) i quali si esprimono in termini di «*fenomenologia connessa ad "abusi" del potere economico*».

⁸⁴ Il reato per sua stessa natura definisce un comportamento particolarmente caratterizzato, o meglio per dirla con Gargani «la tipicità [sotto il profilo statico-abstracto] si pone come connotato distintivo dell'illecito penale rispetto all'ampiezza e genericità del disvalore delle fattispecie extra penali», pertanto, in generale, appare distonico rispetto a tale premessa, un sistema in cui la condotta descritta dal precetto amministrativo risulti maggiormente tipizzata rispetto alla «*ampia e generica*» condotta prevista dall'illecito penale. La tipicità, infatti, proseguendo, «si configura come aspetto particolare del principio liberale del "nullum crimen sine lege", essa rappresenta lo strumento tecnico attraverso il quale vengono soddisfatte le esigenze garantistiche di certezza giuridica e di tutela nei confronti degli abusi del potere esecutivo e degli arbitri giudiziari» così, GARGANI (1997), p. 18 e 23.

⁸⁵ Secondo la nota tripartizione di RISICATO (2004), p. 219.

⁸⁶ Ciò, permetterebbe di abbandonare il «paradigma di controllo sociale solo apparentemente formalizzato, nel quale, all'opposto, la *lex*, ancorché scripta, non solo non è stricta, ma neppure si discosta dalle funzioni di una mera guideline la cui concretizzazione è demandata al caso di volta in volta intercettato dalle sensibilità e oggettive (i 'bisogni di pena' del momento) e soggettive (il personale 'circolo ermeneutico' a matrice etico-politica rilasciato dal singolo 'giurista-giudice-interprete')» cfr. PALIERO (2018), p. 1476.

⁸⁷ Infatti, l'art. 501 bis c.p. esordisce con la clausole di sussidiarietà espressa «Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente» e viene introdotto per ricondurvi «le azioni di minore portata [impossibili da far rientrare] nella sfera di applicazione dell'aggio comune. [...] Il delitto, dunque, presuppone che vengano compiute operazioni non di entità tali da dar luogo all'aggio» così, GIORDANO (2019), p. 3377.

⁸⁸ Si noti, infatti, che mentre per l'art. 501 c.p. non è previsto un minimo – sicché si applica il minimo di 15 giorni *ex art.* 24 c.p. – per l'art. 501 bis c.p. è previsto un minimo di 6 mesi.

⁸⁹ Tanto più ampio è il *mercato rilevante* occupato dalla società, tanto più ampi potranno essere le ricadute in termini di estensione della zona soggetta al rincaro. Inoltre, sempre in termini di ricadute conseguenti alla rilettura qui proposta, si tengano in considerazione quelle relative al (i.) *dolo* – quest'ultimo deve conseguentemente irrobustirsi, includendovi la rappresentazione della propria posizione di forza sul mercato (in

In definitiva, coerentemente con il principio di *extrema ratio*⁹⁰, con la «funzione di retroguardia»⁹¹ propria del diritto penale e con il principio di specialità di cui all'art. 9 della l. 24 novembre 1981, n. 689⁹², la regolazione del mercato dovrebbe esser lasciata in prima battuta alla sanzione amministrativa e solo allorché vi siano (i.) manovre anticoncorrenziali su beni di consumo «popolare»⁹³, ossia primari e necessari⁹⁴, (ii.) suscettibili di creare un pericolo di rincaro diffuso lesivo per l'economia pubblica, vi sarà bisogno di un intervento della pena⁹⁵.

3. Conclusione intermedia: l'irrelevanza penale delle condotte di rincaro delle mascherine oggetto dei procedimenti in commento.

Alla luce dei criteri sinora sviluppati, non si ritiene possibile procedere a un'interpretazione della *manovra speculativa* alla stregua di un *rincaro*. La condotta deve possedere i tratti disvaloriali sopra descritti, suscettibili di distinguerla dal potenziale *effetto* dell'aumento dei prezzi.

Opposte negli esiti, le due pronunce condividono dunque un tratto comune: un metodo di accertamento criticabile in quanto limitato a un'osservazione del fatto appiattita su una incoerente inversione tra *causa* (condotta) ed *effetto* (pericolo).

Soffermandosi più propriamente sugli esiti delle ordinanze, non possono che condividersi, ma solo *nel merito*, le conclusioni a cui giunge il Tribunale di Lecce: che si tratti di un mercato nazionale o locale, il singolo commerciante è una goccia in un oceano, la cui condotta risulta del tutto *inidonea* a provocare il pericolo sotteso dal reato.

Infatti, in assenza di una posizione di dominanza (presupposto) e di una forma di *sfruttamento abusivo del proprio potere economico* (condotta), non pare possibile, stante le odierne strutture dell'economia, che un singolo professionista possa creare il pericolo concreto di un rincaro né su un mercato ampio e né su mercati più circoscritti.

4. L'Ordinanza n. 11 del 26 aprile 2020 e il prezzo contingentato: è davvero applicabile l'art. 650 c.p.?

Tenendo conto dell'emanazione, a pochi giorni di distanza dalla pronuncia leccese, dell'Ordinanza n. 11 del 26 aprile 2020 che dispone, nel suo unico articolo, che «il prezzo finale di vendita al consumo de[ll]e mascherine⁹⁶], praticato dai rivenditori finali, non può essere superiore, per ciascuna unità, ad euro 0,50 al netto dell'imposta sul valore aggiunto»⁹⁷; l'indagine relativa alle forme di rincaro sulle mascherine protettive necessita quanto meno di un'appendice⁹⁸.

quanto singolo o in conseguenza di un'intesa) e la volizione dello sfruttamento abusivo, ossia dell'«approfittamento» della posizione di forza in modo atto a creare il rincaro su beni di consumo necessari sul mercato interno - e quelle relative al (ii.) soggetto attivo del reato, rispetto alle quali si ritiene che l'interpretazione maggiormente restrittiva sia preferibile, sul punto si rinvia alle considerazioni svolte al § 1.2.2. - note (19) e (20).

⁹⁰ Per tutti, da ultimo, PALIERO (2018), p. 1447.

⁹¹ Cfr. PALIERO (2012), p. 7.

⁹² In materia si veda VINCIGUERRA (1983), p. 64 e ss.

⁹³ Un norma posta a tutela dei «consumi popolari» come scrisse PEDRAZZI (2003b), p. 120.

⁹⁴ Prendendo spunto dalle considerazioni di SOTIS (2017b), p. 1392 il quale osservava, con riferimento al reato di *Maltrattamenti contro familiari e conviventi* che «la rubrica invece ci impone di rileggere la fattispecie con lenti connotative: così la lista di ipotesi non si presenta più «in colonna» (un elenco di ipotesi una accanto all'altra), ma «a cipolla», con un bulbo contornato da vari strati»; si noti come una riflessione simile può esser fatta sulla lista di oggetti materiali di cui all'art. 501 bis c.p. La «prima necessità» che descrive la qualità propria dei restanti beni della lista, parrebbe in qualche modo connotare indirettamente i primi due. «Materie prime» e «generi alimentari di largo consumo», parrebbero, infatti, a loro volta esser connotati da un tratto di *essenzialità* intrinseca, ossia di doverosa e necessaria disponibilità nel mercato dei consumi popolari in ragione della loro *basilarità*.

⁹⁵ Restringendo così l'intervento del diritto penale dalla «circonferenza esterna» delle manovre speculative suscettibili di creare rincari, alla sola «circonferenza intermedia», ossia al solo «arcipelago formato dai corpi insulari del penalmente rilevante, che — in un diritto penale orientato all'ERK [clausola di *extrema ratio*] — dovrebbe avere la concentrazione più rada possibile (...) coltivando attivamente la «politica delle alternative» sanzionatorie secondo una logica, per così dire, gradualistica» e, nell'ambito di quest'ultima, nell'ulteriore rispetto della «circonferenza nucleare» corrispondente al «livello visuale al quale si staglia il profilo costiero delle singole aree di penalità [ossia della] singola «disposizione» incriminatrice (l'isola — o l'isolotto — come tale, nella sua specifica morfologia)» cfr. PALIERO (2018), p. 1468-1474.

⁹⁶ Da intendersi quelle di tipo I, II e III indicate nell'ordinanza stessa.

⁹⁷ Cfr. Ordinanza n. 11 del 26 aprile 2020, cit. che si ricorda portare la firma del *Commissario straordinario per l'attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento e Contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19*, dott. Arcuri e avere ad oggetto *Disposizioni urgenti per la vendita al consumo di mascherine facciali*.

⁹⁸ Tali considerazioni, sia chiaro, si riferiscono alle eventuali contestazioni successive all'entrata in vigore dell'ordinanza stessa.

L'ordinanza infatti non individua autonomamente la sanzione applicabile in caso di violazione del c.d. *ordine-divieto* relativo al prezzo contingentato; in ottica penalistica, si pone quindi il quesito circa l'astratta applicabilità, in tale ipotesi, del reato di “*Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità*” previsto e punito dall'art. 650 c.p.

Pur non potendo in questa sede ripercorrere le copiose riflessioni che sono state svolte dalla dottrina in merito alla compatibilità o meno di tale fattispecie con i principi cardine del diritto penale⁹⁹, basti, ai fini che qui interessano, ricordare che secondo il prevalente orientamento, il principio di legalità di cui all'art. 25 co. Cost. risulta rispettato solo allorché l'atto sublegislativo richiamato dalla legge penale sia «*un atto amministrativo individuale e concreto [che non avendo la] capacità di integrare la legge penale richiamante (...), non pone nuove norme*»¹⁰⁰.

È stato, infatti, autorevolmente osservato che «*là dove il legislatore penale abbia già esso stesso valutato una situazione di obbligo che sorgerà da una singola 'norma' concreta o individuale, è errato ritenere presente un fenomeno di integrazione: si è invece sul terreno di un rapporto fra previsione astratta e generale di una figura criminosa e una singola concretizzazione [poiché] è la natura di regola astratta e generale della proposizione (...) l'unica in grado di apportare un contributo del 'tipo' di reato*»¹⁰¹.

Coerentemente, gli ordini cui l'art. 650 c.p. appresta tutela sono solo gli ordini che si risolvono in una mera «*concretizzazione del divieto tipica dell'hic et nunc [insuscettibili di] rivolgersi ad un numero indeterminato di soggetti e [non] predisposti a regolare un numero indefinito di casi*»¹⁰².

In altri termini, il precetto dell'art. 650 c.p. s'indirizza ai soli ordini «*individuali e concreti, diretti ad una o più persone determinate o determinabili ed emanati in contingenze attuali e presenti*»¹⁰³.

Solo provvedimenti così strutturati, limitandosi a rivestire il ruolo di *mero elemento del fatto* nell'ambito dell'art. 650 c.p., non svolgerebbero, secondo l'orientamento maggioritario, alcun ruolo creativo e aggiuntivo nella configurazione formale del precetto.

Del pari, anche in giurisprudenza si è affermato che:

*i. «ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p. è necessario che: a) l'inosservanza riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta, ovvero si astenga da una certa condotta; e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o di igiene o di giustizia; b) che l'inosservanza riguardi un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione. Non ha le caratteristiche sopra indicate una disposizione data in via preventiva ad una generalità di soggetti, ed a carattere regolamentare»*¹⁰⁴,

*ii. «non integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, l'inottemperanza dell'ordinanza (...) che non riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato e si risolva in una disposizione di tenore regolamentare data in via preventiva ad una generalità di soggetti»*¹⁰⁵.

⁹⁹ Per una panoramica sul punto, cfr. F. BASILE (2015), p. 1372.

¹⁰⁰ Così, *ivi*, 1376. Tale orientamento si contrappone sia (i.) alla c.d. *teoria della disobbedienza come tale*, la quale, accontentandosi di precetti penali unicamente imperniati sulla enunciazione generica di un dovere di obbedienza, ammetterebbe una lettura dell'art. 650 c.p. alla stregua di un reato già di per sé completo (“*obbedisci ai provvedimenti dell'Autorità*”) e sia (ii.) all'impostazione secondo la quale la riserva di legge in materia penale sarebbe rispettata purché il concreto provvedimento inosservato risulti a sua volta disciplinato da una legge (anche amministrativa). Se la prima impostazione «*verrebbe paradossalmente a legittimare un sistema penale compendiabile in una sola legge dal seguente contenuto: "obbedisci a tutto ciò che prescriverà l'autorità amministrativa"*», la seconda non tiene conto del fatto che la riserva di legge in materia amministrativa possiede in realtà maglie ben più larghe di quella in materia penale. Sempre, *ivi*, 1374-1375.

¹⁰¹ Così, ROMANO (1974), p. 160.

¹⁰² *Ivi*, 152.

¹⁰³ Cfr. F. BASILE (2015), p. 1380.

¹⁰⁴ Trattasi di una fattispecie in tema di ordinanza della Capitaneria di porto, ove si imponeva, tra l'altro, a tutti, indistintamente, i titolari di concessioni di stabilimenti balneari di dotare gli stabilimenti stessi di un addetto alla assistenza bagnanti (bagnino) e di assicurarne la presenza. Rileva la Corte che tale prescrizione non era stata emanata in occasione di un evento né di una concreta situazione di emergenza o di pericolo, bensì in via del tutto generale ed astratta; in via regolamentare e non tramite un ordine specifico “*ad personam*”. Così, Cass. pen., sez. I, 25 marzo 1999, n. 3755 in *De Jure*.

¹⁰⁵ Cfr. Cass. pen., sez. I, 3 aprile 2017, n. 37787, in *De Jure*. Conformemente, tra le molte, anche, Trib. Napoli, sez. I, 9 febbraio 2018, n. 1915, in *De Jure*; Cass. pen., sez. I, 1 agosto 2013, n. 44238, in *De Jure*; Cass. pen., sez. I, 19 marzo 2013, n. 15936 in *De Jure*; Cass. pen., sez. I, 8 febbraio 2012, n. 9157 in *De Jure*; Cass. pen., sez. I, 27 settembre 1996, n. 9490. Si riporta, inoltre, la pronuncia che segue in ragione della prossimità, per certi versi, con il caso che ci occupa: «*il provvedimento la cui violazione integra il reato di cui all'art. 650 c.p. deve risolversi in un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato e non costituire una disposizione data, in via preventiva, ad una generalità di soggetti avente carattere tipicamente regolamentare e dunque di norma generale. (Fattispecie in tema di violazione della ordinanza del Ministro della Sanità che*

Sulla scorta di tali indicazioni, si può allora anzitutto osservare che l'ordinanza in questione almeno in astratto è certamente riconducibile alla nozione di «*provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di igiene*»: incontestabili sono, infatti, le esigenze igienico-sanitarie che le fanno da sfondo.

In secondo luogo, essa risulta altresì corrispondere a un ordine emanato in presenza di «*contingenze attuali e presenti*». Invero, l'ordinanza viene emanata «*VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19*»¹⁰⁶ e allo scopo «*di assicurare la massima diffusione dei dispositivi di protezione individuale [considerati] utili a contenere e contrastare l'emergenza sanitaria*»¹⁰⁷.

Più complessa, invece, appare la qualificazione dell'ordinanza *de quo* in termini di provvedimento *insuscettibile* di «*aggiungere [qualcosa] alla 'materia' del divieto penale*»¹⁰⁸ ovvero di provvedimento «*individuale e concreto*» (*vs.* «*generale e astratto*»).

Invero, per un verso, il provvedimento *de quo* appare sottendere una «*scelta politica*» tesa a limitare la libera determinazione dei prezzi di vendita e, per altro verso, l'ordine appare impartito a una cerchia di soggetti - i «*rivenditori finali*» -, che, seppur astrattamente declinabile nei termini di «*chiunque venda mascherine*», risulta, ciò non di meno, passibile di *generalizzazioni* e di applicazioni ripetibili nel tempo¹⁰⁹.

In questa prospettiva, il provvedimento parrebbe dunque avvicinarsi maggiormente a un comando *astratto* indirizzato, in via preventiva, a una *generalità* di soggetti accomunati dall'attività commercialmente svolta.

Sulla scorta di tali considerazioni, equiparare l'ordinanza *de quo* a un provvedimento dell'Autorità «*specifico, individuale e concreto*» parrebbe una forzatura suscettibile di aggirare i vincoli imposti dal rispetto della riserva di legge in materia penale di cui all'art. 25 co. 2 Cost¹¹⁰.

Peraltro, similari considerazioni possono essere formulate anche in relazione alla contravvenzione contenuta nell'art. 260 R.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (c.d. T.U. delle leggi sanitarie)¹¹¹, recentemente «*riscoperta*» (al pari di quando osservato per l'art. 501 *bis* c.p.) in occasione dell'attuale emergenza da COVID-19¹¹².

Di conseguenza, coerentemente con quanto finora esposto e come del resto già evidenziato in dottrina¹¹³, anche quest'ultima disposizione dovrebbe essere subordinata a una lettura necessariamente conforme al principio di riserva di legge e, quindi, limitata a sanzionare l'inoservanza esclusivamente di quei provvedimenti che siano *individuali e concreti*.

5. Sulla rilevanza amministrativa delle condotte contestate.

Come visto *supra*, il Tribunale salentino ha escluso l'applicabilità dell'art. 25 lett. c) cod. cons. stante l'esistenza di una bozza di decreto-legge avente l'obiettivo di inserire una fattispecie *ad hoc* di «*approfittamento di situazioni di allarme sociale*» da cui trarre l'inapplicabilità

impone la conduzione dei cani in luogo pubblico con guinzaglio e museruola. Il g.i.p. ha rigettato la richiesta di oblazione per il reato di cui all'art. 650 c.p., ritenendo il fatto non costituente reato, in quanto la suddetta ordinanza, indirizzata a tutti i cittadini e destinata ad operare su tutto il territorio nazionale, si qualifica come un provvedimento non destinato a regolamentare situazioni concrete e specifiche» Trib. di Milano, sez. uff. indagini prel., 3 aprile 2004, in *De Jure*.

¹⁰⁶ Cfr. Ordinanza n. 11 del 26 aprile 2020, cit., 1.

¹⁰⁷ *Ibidem*.

¹⁰⁸ Secondo l'indicazione di ROMANO (1974), p. 152.

¹⁰⁹ Eppure, al contrario, «*la prescrizione emanata di volta in volta dall'Autorità competente, non [dovrebbe costituire] propriamente [una] norma [ossia, non dovrebbe corrispondere a una] regola di condotta generalizzata e con ripetibilità virtuale della sua applicazione nel tempo [poiché è solo in questo modo che essa] non svolge alcun ruolo precettivo nella descrizione del tipo di illecito*» così, ROMANO (2004), p. 39.

¹¹⁰ Sicché, sorge il dubbio di poter classificare suddetta disposizione alla stregua di una norma giuridica dotata di coattività. Invero, secondo Kelsen, «*ciò che fa sì che un determinato comportamento umano valga come illecito, come delitto nel più ampio senso della parola, non è affatto una qualità immanente e neppure un rapporto con una norma meta-giuridica, con un valore morale, cioè trascendente il diritto positivo, ma è solo ed esclusivamente il fatto che nella proposizione giuridica tale comportamento sia posto come condizione di una conseguenza specifica e che l'ordinamento giuridico positivo reagisca a questo comportamento come un atto coattivo*». Sicché, in assenza di una specifica reazione dell'ordinamento (*rectius*, sanzione) la norma perde il proprio connotato di «*coattività*», inteso, secondo questa lettura, quale elemento essenziale per poterne affermare la «*giuridicità*» stessa. Cfr. KELSEN (2000), p. 66.

¹¹¹ Ai sensi della quale: «*chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire duecento a quattromila*».

¹¹² GATTA (2020).

¹¹³ *Ibidem*.

dell'odierna sanzione.

La deduzione operata dal Collegio appare frettolosa.

Invero, quella disciplinata dall'art. 25 lett. c) cod. cons. corrisponde a una c.d. *pratica commerciale aggressiva* il cui perno modale è rinvenibile nell'«*indebito condizionamento*»¹¹⁴ che, in quanto fattispecie di chiusura, ricomprende «*tutti quei comportamenti che non sono né molesti, né coercitivi, ma che consentono al professionista di sfruttare la sua posizione di vantaggio per far compiere una scelta commerciale al consumatore (...) che, seppur legittim[a] strictu iuris, risult[a] in concreto iniqu[a]*»¹¹⁵.

Più nello specifico, ai fini della lettera c), l'*indebito condizionamento*, ossia l'indebita influenza sulla decisione del consumatore relativamente al prodotto, consiste nello «*sfruttamento (...) di un evento tragico o circostanza specifica di gravità*» avente l'attitudine ad alterare la capacità di valutazione del suddetto¹¹⁶.

In questa prospettiva, non pare esserci ostacolo a ricomprendere la pandemia da COVID-19 nell'alveo dell'«*evento tragico o circostanza specifica di gravità*» e, conseguentemente, ad includere la condotta di rincaro dei beni di prima necessità utili per farvi fronte, nello «*sfruttamento*» di una *posizione di vantaggio* derivante proprio dal contesto emergenziale.

In altre parole, l'*indebito condizionamento* si sostanzia nello sfruttamento, da parte del professionista, di un evento tragico come la pandemia da COVID-19, sulla scorta del quale approfittarsi della *necessarietà* dei prodotti protettivi rispetto ai quali i consumatori, mossi dall'esigenza emergenziale di dotarsene (*rectius*, dall'emergente “*stato di bisogno*”), divengono pronti a spendere cifre altrimenti inaccettabili¹¹⁷.

Peraltro, gli attuali procedimenti pendenti dinnanzi all'*Antitrust* per violazione dell'art. 25 lett. c) parrebbero confermare il potenziale proficuo ruolo giocato da questa fattispecie nel contrasto agli indebiti sfruttamenti sviluppatasi al tempo del COVID-19¹¹⁸.

Di qui, benché, come rilevato dal Tribunale pugliese, vi sia in cantiere una possibile riforma delle c.d. pratiche commerciali aggressive, l'attuale impianto normativo non pare inadatto a far fronte alle forme di commercializzazione scorrette quali gli ingiustificati rincari dei presidi di protezione individuale.

6. Conclusioni.

Sono ben note, alla dottrina penalistica, le cicliche «*ondate di 'panpenalismo' e giustizialismo repressivo*»¹¹⁹; sicché, a fronte del *bisogno di tutela* di un'opinione pubblica allarmata, non sorprende che il delitto di cui all'art. 501 *bis* c.p. sia apparso, per entrambe le Procure le cui iniziative sono state qui scrutinate, l'approdo accusatorio più conveniente.

Tuttavia, l'indagine sin qui svolta conduce a due conclusioni da tale approccio divergenti:

(a) Per un verso, l'analisi ha evidenziato una larga propensione del diritto amministrativo ad appropriarsi della gestione dei comportamenti anticoncorrenziali e “commercialmente scorretti”. Le due discipline – legge *Antitrust* e c.d. *Codice del consumo* – rappresentano, infatti, il pilastro normativo principale nella tutela del *mercato* e dei *consumatori*. Così, se è pur vero che al momento della sua genesi, l'art. 501 *bis* c.p. poteva rappresentare la norma demandata al contrasto delle forme di rincaro disapprovate dall'ordinamento, alla luce dell'odierno panorama normativo, ben più ricco di variegate fattispecie *extra-penalistiche* di contrasto di queste forme di illegalismo, l'interprete contemporaneo non può rimanere tetragonicamente legato alle letture primigenie della norma.

(b) Per converso, proprio questo nuovo panorama normativo sembrerebbe suggerire l'op-

¹¹⁴ Il titolo della rubrica della norma disciplina infatti le tre note modali dell'illecito, ossia il ricorso a *a. molestie*, *b. coercizione* o *c. indebito condizionamento*.

¹¹⁵ Cfr. LABELLA (2018), p. 1247.

¹¹⁶ Si ricorda, infatti, che la lettera c) dispone: «*lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto*».

¹¹⁷ Uno schema d'*agere* assimilabile, per certi versi, alla fattispecie di *usura* prima che entrasse in vigore la l. 7 marzo 1996, n. 108, caratterizzata dall'*approffittamento*, da parte dell'usurario, dello *stato di bisogno* della vittima. Cfr. MANTOVANI (2014), p. 249.

¹¹⁸ Il riferimento è ai procedimenti in corso rispetto ai quali sono pubblicati i provvedimenti n. 28221, 28217, 28218, 28219 (per citare i primi). Per l'elenco completo si rinvia al sito dell'*Antitrust*: <https://www.agcm.it/competenze/tutela-del-consumatore/pratiche-commerciali-scorrette/lista-pratiche-commerciali-e-pubblicita>.

¹¹⁹ Così, FIANDACA (2001), p. 376.

portunità di proporre una *nuova* interpretazione dell'art. 501 *bis* c.p., che tenga conto, nella ricostruzione del disvalore della condotta, della sua concreta capacità eziologica a causare l'evento temuto. Collocandosi in questa prospettiva, la “*manovra speculativa*” può ben assumere le vesti e coincidere con una (qualsiasi) forma di *sfruttamento abusivo e profittevole* del proprio *potere economico* suscettibile – isolatamente (abuso di posizione dominante), o in concorso con altri (intese lesive della concorrenza) – di tradursi nell'applicazione arbitrariamente imposta di prezzi esorbitanti o comunque superiori al giusto.

Una forma di abuso, questa, che s'inserisce pianamente in quelle forme di aggressione agli interessi dei consumatori¹²⁰ che – come noto ai civilisti – si ‘nutrono’, oltre che della classica *asimmetria informativa*, altresì dell'*asimmetria di potere economico*¹²¹; tutte prassi che risultano lesive degli interessi diffusi che, al contrario, esigerebbero sottostare esclusivamente «*all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà*»¹²², oltre che al fisiologico andamento del mercato¹²³.

L'art. 501 *bis* c.p., sempre più “con il fiato in gola” e verosimilmente pronto a gettare la spugna, solo così parrebbe ritrovare l'ultimo ridotto baluardo per la difesa del proprio spazio applicativo; quest'ultimo suscettibile di allargarsi o di restringersi specularmente alle contingenze del mercato che, oltre a fornire terreno di caccia ideale per gli animali da preda del potere economico, fomentano, parallelamente, l'emersione di nuovi beni di consumo classificabili (*ex ante*, impensabilmente) come «*necessari*»¹²⁴.

Bibliografia:

AMORE Nicolò (2019), *Gioco d'azzardo e autoriciclaggio* in *Giurisprudenza Italiana*, p. 1423.

ANGIONI Francesco (1994), *Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale. La struttura oggettiva* (Milano, Giuffrè).

ANTOLISEI Francesco (2008), *Manuale di diritto penale* (Milano, Giuffrè).

AZZALI Giammarco (2007), “Osservazione sui reati di pericolo” in DOLCINI Emilio e PALIERO Carlo Enrico (editor): *Studi in onore di Giorgio Marinucci* (Milano, Giuffrè), p. 1335.

BACCAREDDA BOY Carlo (2015), “sub art. 501 *bis* c.p.” in DOLCINI Emilio e GATTA Gian Luigi (editor): *Codice penale commentato* (Milano, Wolters Kluwer), p. 2480.

BASILE Enrico (2019), “Autoriciclaggio e gioco d'azzardo: la ‘speculazione’ al vaglio della Suprema Corte” in *Diritto penale contemporaneo – Rivista web*.

¹²⁰ Forme di aggressione, peraltro, non del tutto sconosciute al panorama penalistico come nel caso della c.d. *usura bancaria*, di cui all'art. 644 co. 5 n. 1 c.p., descritta, da una parte della dottrina, alla stregua di «*un allettante meccanismo contrattuale (...) che consente di abusare del potere di mercato a scapito dell'equilibrio contrattuale, quale vero e proprio moltiplicatore di ricchezza; non più sporadico episodio nell'ambito di una relazione tra singoli individui (ove viene tutelato il patrimonio e la libertà negoziale individuale), ma predominio e affermazione del potere economico e di mercato su una massa di soggetti economicamente deboli*». Così, MAGRO (2017), p. 49.

¹²¹ Le asimmetrie, infatti, possono distinguersi in *informative*, *tecniche* o di *potere economico*. Con quest'ultima espressione ci si riferisce alla forza economica dell'impresa, alle sue dimensioni sul mercato e alla sua conseguente capacità di imporsi sugli altri operatori – consumatori inclusi – con riguardo alle modalità di contrattazione e stipulazione degli accordi. L'asimmetria economica è dunque quella forma di sbilanciamento che crea una disparità nel potere di predisposizione dei profili economici e normativi dell'accordo o, in altri termini, di determinazione unilaterale del contratto, creando, in definitiva la nota situazione del “prendere o lasciare” a discapito della parte che altro non può fare, se non aderire. Sul punto, per tutti GUERINONI (2013), p. 211.

¹²² Cfr. art. 2 co. 2, lett. c) *bis* d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

¹²³ D'altronde “*la concorrenza è il migliore amico del consumatore*”. La frase è tratta dal c.d. *Molony Report* del 1962 e ripresa da SGUIBBI (1976), p. 560. Per i rapporti tra diritto penale e tutela della concorrenza, senza alcuna pretesa di completezza, si vedano FLICK (2010), p. 191; CORDA, (2009), p. 485.

¹²⁴ Non può infatti che condividersi lo sconcertante bilancio che la dottrina ha redatto in relazione al Titolo VIII del codice penale, giudicato ormai inadeguato rispetto alle sfide dell'oggi e perciò descritto alla stregua di un «*corpus normativo (...) che dovrà semplicemente passare alla storia senza rimpianti, potendosi eventualmente salvare alcune fattispecie, previa significativa modificazione di alcuni loro elementi e collocazione topografica sotto sfere di tutela più adeguate*» così FORNASARI (2010), p. 653.

BASILE Fabio (2015), “sub art. 650 c.p.” in DOLCINI Emilio e GATTA Gian Luigi (editor): *Codice penale commentato* (Milano, Wolters Kluwer), p. 1372.

BETTIOL Giuseppe (1939), *Su reato proprio* (Milano, Giuffrè).

BONDI Alessandro (1999/2000), “Problematiche dell’aggotaggio. Questioni interpretative e necessità di riforma” in *Studi urbinati di scienze giuridiche ed economiche*.

BRUZZONE Ginevra (1995), “L’individuazione del mercato rilevante nella tutela della concorrenza” in *Temi e problemi - Rivista a cura dell’AGCM*.

BUCCIROSSI Paolo e NAVA Salvatore (2018), “Profili economici del diritto della concorrenza”, in CASSANO Giuseppe, CATRICALÀ Antonio e CLARIZIA Renato (editor): *Concorrenza, mercato e diritto dei consumatori*, (Milano, Wolters Kluwer), p. 1040.

CANESTRARI Stefano (1991), voce *Reato di pericolo*, in *Enciclopedia Giuriridica*, (Roma, Treccani) 1991.

CARCANO Domenico (1992), *Brevi note in tema di “manovre speculative” in danno dei consumatori* in *Cassazione penale*, p. 2363.

CARLIZZI Gaetano (2007), “Sull’ermeneutica giuridica di Winfried Hassemer” in HASSEMER Winfried, *Tatbestand und Typus. Untersuchungen zur strafrechtlichen Hermeneutik*, Colonia, 1968 (trad. it. *Fattispecie e tipo. Indagini sull’ermeneutica penalistica* (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane), p. 24.

CARLIZZI Gaetano (2016), “Tipo normativo ed ermeneutica penale. Profili storico-concettuali e prospettive teorico-pratiche”, in *Ars interpretandi*.

CASTALDO Andrea e COPPOLA Fabio (2020), “Le mascherine vendute a prezzi gonfiati e l’improbabile richiamo al reato di cui all’art. 501 bis c.p.: la giurisprudenza si divide” in *Sistema Penale*.

CHIARAVIGLIO Pietro (2020), “Speculazione ed azzardo nell’autoriciclaggio” in *Le società*, p. 482.

CONSULICH Federico (2010), *La giustizia e il mercato: miti e realtà di una tutela penale dell’investimento mobiliare* (Milano, Giuffrè).

CONSULICH Federico (2011), “Manipolazione del mercato e disorientamenti dogmatici: tra eventi di pericolo e pericolo di eventi” in *Le società*, p. 823.

CORDA Alessandro (2015), “La forza espansiva della matrice. Intese restrittive della concorrenza e strumento penale nella politica criminale contemporanea” in *Rivista trimestrale diritto penale economico*, p. 806.

CORDA Alessandro (2009), “Legislazione Antitrust e diritto penale: spunti problematici in ambito europeo” in *Criminalia*, 4, p. 485.

DELITALA Giacomo (1972), *Reati di pericolo* in *Studi in onore di Biagio Petrocelli* (Milano, Giuffrè).

DEMURO Gian paolo (1998), “Il bene giuridico proprio quale contenuto dei reati a soggettività ristretta” in *Rivista Italiana diritto e procedura penale*, p. 845.

DI MEGLIO Alessandro (2018), “Intese restrittive” in CASSANO Giuseppe, CATRICALÀ Antonio e CLARIZIA Renato (editor): *Concorrenza, mercato e diritto dei consumatori*, (Milano, Wolters Kluwer), p. 498.

DOVA Massimiliano (2013), “La tutela dell’economia pubblica”, in PULITANÒ Domenico (editor): *Diritto penale parte speciale. La tutela penale del patrimonio*, (Torino, Giappichelli), p. 255.

FIANDACA Giovanni e MUSCO Enzo (2012), *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, (Bologna, Zanichelli).

FIANDACA Giovanni (2001), “Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale” in *Rivista italiana diritto e procedura penale*, p. 376.

FIANDACA Giovanni (1984), “La tipizzazione del pericolo” in *Dei delitti e delle pene*, p. 463.

FLICK Giovanni Maria (2010), “A proposito della tutela penale della concorrenza: economia e diritto penale o economia di diritto penale?” in RABITTI BEDOGNI Carla e BARUCCI Piero (editor): *L'evoluzione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*, (Torino, Giappichelli), p. 191.

FORNASARI Gabriele (2010), “Introduzione ai reati contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio” in CADOPPI Alberto, CANESTRARI Stefano, MANNA Adelmo e PAPA Michele (editor): *Trattato di diritto penale, Parte speciale, V, I delitti contro la fede pubblica e l’economia pubblica* (Torino, UTET), p. 653.

FORTI Gabrio (2000), *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale* (Milano, Cortina Raffaello).

FORTI Gabrio (2009), “Paradigmi distributivi” e scelte di tutela nella riforma penale-societaria. Un’analisi critica, in *Rivista italiana diritto e procedura penale*, p. 1609.

GALLO Marcello (1969), *I reati di pericolo*, in *Il Foro penale*, p. 3.

GARGANI Antonio (1997), *Dal corpus delicti al tatbestand. Le origini della tipicità penale* (Milano, Giuffrè).

GATTA Gian Luigi (2020), “Un rinnovato assetto del diritto dell’emergenza COVID-19, più aderente ai principi costituzionali, e un nuovo approccio al problema sanzionatorio: luci ed ombre nel d.l. 25 marzo 2020, n. 19” in *Sistema penale*.

GIAMPIERETTI Marco (2008), “sub Art. 41 Cost.” in BARTOLE Sergio e BIN Roberto (editor): *Commentario breve alla Costituzione* (Padova, Cedam), p. 410.

GIORDANO Luigi (2019), “sub art. 501 bis c.p.” in PADOVANI Tullio (editor): *Codice penale*, (Milano, Giuffrè), p. 3378.

GIUNTA FAUSTO (2004), *Lineamenti di diritto penale dell’economia. Reati contro l’economia pubblica e reati societari*, (Torino, Giappichelli).

GRASSO Giovanni (1986), “L’anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato” in *Rivista italiana diritto e procedura penale*, p. 689.

GUERINONI Ezio (2013), “Asimmetrie contrattuali e regole di equilibrio”, in GAMBARO Antonio e MORELLO Umberto (editor): *Lezioni di diritto civile. Casi, questioni e tecniche argomentative* (Milano, Giuffrè), p. 211.

GULLO Antonio (2005), *Il reato proprio. Dai problemi «tradizionali» alle nuove dinamiche d’impresa*, (Milano, Giuffrè).

IPPOLITO Guido (2018), “L’abuso di posizione dominante” in CASSANO Giuseppe, CATRICALÀ Antonio e CLARIZIA Renato (editor): *Concorrenza, mercato e diritto dei consumatori*, (Milano, Wolters Kluwer), p. 551.

- KELSEN Hans (2000), *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, (Torino, Einaudi).
- LABELLA Enrico (2018), “Pratiche commerciali scorrette”, in CASSANO Giuseppe, CATRICALÀ Antonio e CLARIZIA Renato (editor): *Concorrenza, mercato e diritto dei consumatori*, (Milano, Wolters Kluwer), p. 1221.
- LAZZERI Francesco (2020a), “Manovre speculative su mascherine e pericolo per l’economia pubblica: un provvedimento in sede cautelare sull’applicabilità dell’art. 501-bis c.p.” in *Sistema Penale*.
- LAZZERI Francesco (2020b), “Speculazioni nella vendita di mascherine: ristretti i confini dell’art. 501-bis c.p., interpretato dalla Cassazione come reato di pericolo concreto, si apre la strada alle sanzioni AGCM” in *Sistema penale*.
- MAGRO Maria Beatrice (2017), “Riflessioni penalistiche in tema di usura bancaria”, in *Diritto penale contemporaneo – Rivista web*.
- MANTOVANI Ferrando (2014), *Diritto penale parte speciale. I delitti contro il patrimonio*, (Padova, Cedam).
- MARINUCCI Giorgio e DOLCINI Emilio (2001), *Corso di diritto penale*, (Milano, Giuffrè).
- MAZZACUVA Nicola (2006), “I delitti contro l’economia pubblica” in CANESTRARI Stefano (editor): *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, (Bologna, Monduzzi) p. 253.
- PALIERO Carlo Enrico (2018), “*Extrema ratio*: una favola raccontata a veglia? Pragmatica e Paradigmatica della Clausola di ‘*extrema ratio*’”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, p. 1476.
- PALIERO Carlo Enrico (2012), *Oggettivismo e soggettivismo nel diritto penale italiano*, in C. PERINI e F. CONSULICH (editor): *Lezioni del corso di diritto penale progredito*, (Milano, CUEM).
- PARODI GIUSINO Manfredi (1990), *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, (Milano, Giuffrè).
- PATERNITI Carlo (1995), *Diritto penale dell’economia*, (Torino, Giappichelli).
- PEDRAZZI Cesare (2003a), “Problemi del delitto di agiotaggio” in *Diritto penale. Scritti di diritto penale dell’economia*, (Milano, Giuffrè), p. 26.
- PEDRAZZI Cesare (1979), “Problemi di tecnica legislativa” in PEDRAZZI Cesare, *Comportamenti economici e legislazione penale. Atti del convegno “AREL” del 17 marzo 1978* (raccolti da), Milano.
- PEDRAZZI Cesare (2003b), “Turbativa dei mercati” in *Diritto penale. Scritti di diritto penale dell’economia*, (Milano, Giuffrè), p. 122.
- PEDRAZZI Cesare (1965), voce *Economia pubblica, industria e commercio (delitti contro la)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XIV, (Milano, Giuffrè) p. 281.
- PERUGINI Sara (2015), “Le pratiche commerciali scorrette” in ROSSI CARLEO Liliana (editor): *Diritto dei consumi. Soggetti, atto, attività, enforcement* (Torino, Giappichelli), p. 161.
- POLVANI Michele (1977), “La repressione delle manovre speculative sulle merci nell’art. 501 bis c.p.”, in *Rivista italiana diritto e procedura penale*, p. 1021.
- RISICATO Lucia (2004), *Gli elementi normativi della fattispecie penale. Profili generali e problemi applicativi*, (Milano, Giuffrè).

- ROMANO Mario (2004), *Commentario sistematico del codice penale, Vol. I*, (Milano, Giuffrè).
- ROMANO Mario (1974), *Repressione della condotta antisindacale*, (Milano, Giuffrè).
- SCOLETTA Marco Maria (2011), “Prognosi e diagnosi del pericolo nel delitto di manipolazione del mercato” in *Corriere del merito*, 2011.
- SCOLLO Luigi (2020), “Covid-19. Rincarì ingiustificati sulle mascherine: è configurabile il reato di manovre speculative su merci (art. 501 bis c.p.)” in *Giurisprudenza penale - Rivista web*.
- SGUBBI Filippo (1976), “L’interesse diffuso come oggetto di tutela penale” in GAMBARO Antonio (editor): *La tutela degli interessi diffusi nel diritto comparato*, (Milano, Giuffrè) p. 560.
- SOTIS Carlo (2017a), “Tra Antigone e Creonte io sto con Porzia. Riflessioni su Corte costituzionale 24 del 2017 (caso Taricco)” in *Diritto penale contemporaneo - Rivista web*.
- SOTIS Carlo (2017b), “Vincolo di rubrica e tipicità penale” in *Rivista italiana diritto e procedura penale*, p. 1346.
- SVAMPA Antonina (1991), “Reati economici e supplenza giudiziaria: il caso dell’aggiotaggio immobiliare (art. 501 bis c.p.) e la legislazione sull’equo canone” in *Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia*, p. 389.
- VENAFRO Emma (1996), “voce *Reato proprio*” in *Digesto delle discipline penalistiche* (Torino, UTET), p. 338.
- VINCIGUERRA Sergio (1983), *La riforma del sistema punitivo della l. 24 novembre 1981, n. 689. Infrazione amministrativa e reato*, (Padova, Cedam).



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>